

Registro dei verbali della seduta DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

SEDUTA DEL 09/07/2026

Delibera n. 17

Riguardante l'argomento inserito al n. 3 dell'ordine del giorno:

CONFERMA DELLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DI ACT N. 3 DEL 12/05/2026 E CONSEGUENTE APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE ALLO STATUTO, ALLA CONVENZIONE E AL REGOLAMENTO SUL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO DELL'AZIENDA CONSORZIALE TRASPORTI - ACT

L'anno **duemilaventisei** questo giorno **09** del mese di **luglio**, alle ore **14:38**, in Reggio Emilia, nell'apposita sala consiliare, si è riunito il Consiglio Provinciale in seduta pubblica per trattare le materie iscritte all'ordine del giorno. Rispondono all'appello nominale fatto dal Segretario per invito del **Presidente Zanni Giorgio**, i Signori:

ZANNI GIORGIO	Presente
BARILLI CECILIA	Presente
BEDOGNI FRANCESCA	Presente
MARTINELLI CLAUDIA	Presente
MONICA FRANCESCO	Assente
OLMI ALBERTO	Presente
SANTACHIARA ALESSANDRO	Presente
SASSI ELIO IVO	Assente
ZARANTONELLO SIMONE	Presente
BIZZOCCHI ALBERTO	Assente
PAGLIANI GIUSEPPE	Presente
FANTINATI CRISTINA	Assente
PAOLI GIANLUCA	Presente

Presenti n. **9** Assenti n. **4**

Hanno giustificato l'assenza i consiglieri: Bizzocchi Alberto, Fantinati Cristina.

Partecipa all'adunanza il **Segretario Generale Dott.ssa Garuti Anna Lisa**.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare, apre la seduta. Si dà atto che la registrazione audio della seduta è conservata presso la Segreteria Generale e che, in applicazione dell'art. 7-bis del Regolamento per il funzionamento del Consiglio, i lavori sono videoregistrati e trasmessi in streaming e poi pubblicati sul sito web istituzionale, nella sezione dei servizi online.

Come scrutatori vengono designati: Martinelli Claudia, Olmi Alberto, Paoli Gianluca.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Consiglieri presenti alla trattazione del presente punto all'ordine del giorno: n. 10.

Rispetto alla rilevazione effettuata in occasione di verifica del numero legale in apertura di seduta (frontespizio), nel corso della trattazione del secondo punto all'ordine del giorno della seduta odierna è entrato il Consigliere Monica Francesco.

PREMESSO CHE:

- la Provincia di Reggio Emilia ha aderito alla Convenzione istitutiva del Consorzio denominato "Azienda Consorziale Trasporti – A.C.T.", costituito tra il Comune di Reggio Emilia e i Comuni della Provincia ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 30, 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di seguito "TUEL");
- l'Azienda Consorziale Trasporti (di seguito "ACT") svolge le attività previste dal proprio oggetto statutario nei settori della mobilità integrata, dei servizi complementari al trasporto pubblico locale, della gestione delle partecipazioni societarie in società operanti nei settori di riferimento, nonché dei servizi tecnici, amministrativi e finanziari per conto degli enti consorziati;

VISTI:

- l'art. 30 del TUEL, che disciplina le convenzioni tra enti locali per la gestione associata di funzioni e servizi; l'art. 31 del TUEL, che disciplina i consorzi tra enti locali, prevedendo che gli stessi siano costituiti secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 114, in quanto compatibili, e che la convenzione e lo statuto siano approvati a maggioranza assoluta dei componenti dei rispettivi Consigli; l'art. 114 del TUEL, che disciplina le aziende speciali quali enti strumentali dell'ente locale dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, prevedendo che l'ente locale conferisca il capitale di dotazione, determini le finalità e gli indirizzi, approvi gli atti fondamentali, eserciti la vigilanza e verifichi i risultati della gestione;
- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di seguito "TUSP") e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lett. c) e d), che definisce, rispettivamente, il "controllo analogo" quale situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata, e il "controllo analogo congiunto" quale situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

CONSIDERATO CHE:

- l'evoluzione della disciplina normativa europea e nazionale in materia di affidamenti *in house providing* di servizi pubblici locali e, in particolare, in relazione al requisito del controllo analogo, anche alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della giurisprudenza amministrativa nazionale,

oltre che delle posizioni di ANAC, ha reso necessario un adeguamento degli strumenti convenzionali, regolamentari e statutari che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento di ACT;

- in particolare, la disciplina vigente in materia di organismi *in house* richiede che gli enti pubblici partecipanti esercitino congiuntamente un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, mediante un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative dell'organismo controllato e che quest'ultimo realizzi oltre l'80% del proprio fatturato con gli enti pubblici che lo controllano;
- al fine di consentire quindi agli enti locali consorziati di affidare direttamente ad ACT, secondo il modello del *in house providing*, servizi di interesse pubblico locale nelle materie di competenza di ACT, quale Azienda speciale consortile, è necessario rafforzare gli strumenti del controllo analogo congiunto e, più in generale, di adeguare la *governance* consortile ai requisiti normativi vigenti;

RILEVATO CHE:

- l'Assemblea di ACT, nella seduta del 12 maggio 2026, ha approvato le modifiche allo Statuto, alla Convenzione e al Regolamento sul controllo analogo congiunto dell'Azienda speciale consortile, i cui testi sono allegati alla presente deliberazione per formarne parti integranti e sostanziali (Allegati A, B, C e D);
- le modifiche approvate dall'Assemblea di ACT prevedono in sintesi:

a) quanto alla qualificazione giuridica di ACT e ai relativi scopi e finalità:

- il chiarimento circa la qualificazione del Consorzio quale "*Azienda Speciale Consortile*" ai sensi degli artt. 30, 31 e 114 del TUEL, con pieno riconoscimento della natura di ente strumentale degli enti locali partecipanti e di soggetto *in house* degli stessi;
- la precisazione che, tra le attività svolte da ACT nell'ambito della mobilità integrata, la stessa può anche organizzare, promuovere, amministrare e gestire i servizi inerenti alla sosta e ai parcheggi;
- l'estensione della durata dell'Azienda speciale consortile fino al 31 dicembre 2050, in coerenza con le esigenze di programmazione di lungo periodo e di svolgimento delle relative attività;

b) quanto al controllo analogo congiunto:

- l'istituzione del "*Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento*", in sostituzione dell'attuale "*Conferenza di Coordinamento e Controllo*", quale organismo mediante il quale i Consorziati esercitano congiuntamente il controllo analogo su ACT;
- l'attribuzione al Comitato Permanente dei compiti di approvazione preventiva degli atti strategici e fondamentali di ACT, tra i quali: indirizzi strategici per il mandato dei rappresentanti nell'Organo di amministrazione, piani e programmi, budget economico e patrimoniale, bilancio di esercizio, modifiche statutarie, criteri di controllo sulla qualità ed efficacia dei servizi, definizione della tipologia dei servizi affidabili;

- la previsione che il Comitato Permanente esprima parere preventivo vincolante sugli atti di cui sopra entro 30 giorni dalla trasmissione, decorsi i quali si intende formato il silenzio-assenso;
- l'obbligo per gli organi di ACT che deliberino in senso difforme dal Comitato Permanente di motivare specificatamente le ragioni della propria decisione;
- il rafforzamento dei poteri di accesso, informazione e verifica ispettiva da parte dei Consorziati;

c) quanto ai requisiti per eventuali affidamenti *in house*:

- l'esplicita qualificazione di ACT quale "soggetto *in house*" degli enti locali partecipanti;
- l'obbligo per ACT di realizzare oltre l'80% del proprio fatturato con gli Enti locali che la partecipano, ai sensi della disciplina normativa vigente di fonte europea e nazionale;
- il divieto di partecipazione di capitali privati, salvo quelli prescritti da norme di legge senza controllo o potere di veto;
- l'adozione di sistemi di contabilità separata per distinguere le attività e gli oneri relativi ai servizi affidati direttamente ad ACT da parte di singoli Consorziati dalle altre attività consortili;
- il principio di separazione, in virtù del quale i Consorziati che non affidano direttamente alcun servizio ad ACT sono esclusi da qualsiasi responsabilità economica, finanziaria, legale e patrimoniale derivante dalle attività svolte da ACT nei confronti dei Consorziati che affidano direttamente tali servizi;

d) quanto alla *governance*:

- l'aggiornamento delle quote di partecipazione, riducendo il numero degli enti consorziati da 45 a 42 a seguito della fusione di quattro comuni montani (Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto) nel Comune di Ventasso;
- il rafforzamento dei requisiti per la nomina dei componenti dell'Organo di amministrazione e del Collegio dei revisori, con particolare riguardo ai requisiti di competenza tecnica e amministrativa, al rispetto della parità di genere e alle norme in tema di incompatibilità, inconfiribilità e conflitto di interessi;
- l'esplicito richiamo statutario all'obbligo di osservanza delle prescrizioni contenute nella Convenzione e nel Regolamento sul controllo analogo da parte di ACT e di tutti i relativi organi;

e) quanto alla risoluzione delle controversie:

- l'eliminazione della clausola arbitrale precedentemente prevista per la risoluzione delle controversie tra gli enti consorziati e con ACT;
- la sostituzione con la devoluzione alla competenza del Foro ordinario di qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione dello Statuto, della Convenzione e del Regolamento.

ATTESO CHE:

- ai sensi dell'art. 31, comma 2, del TUEL, la Convenzione e lo Statuto del consorzio devono essere approvati a maggioranza assoluta dei componenti dei rispettivi Consigli degli enti aderenti;
- l'art. 12, commi 3, 4 e 5 dello Statuto di ACT prevede che le deliberazioni dell'Assemblea riguardanti le modifiche alla Convenzione e allo Statuto siano sottoposte all'approvazione dei singoli enti consorziati entro 90 giorni dalla comunicazione della relativa delibera e che, nel caso in cui uno o più enti non approvino, l'Assemblea debba confermare gli atti con voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote, con la presenza di almeno i 2/3 delle quote e la metà numerica degli enti consorziati;
- le modifiche proposte sono volte a garantire il pieno adeguamento di ACT alla disciplina normativa vigente in materia di aziende speciali consortili, di controllo analogo congiunto e di eventuale affidamento *in house providing*, consentendo agli enti locali consorziati di avvalersi dell'Azienda speciale consortile per l'affidamento della gestione di servizi di interesse pubblico locale nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza;
- l'affidamento in house è comunque condizionato alla sussistenza dei requisiti previsti dal D.Lgs. n.201/2022 ed in particolare alla predisposizione di apposita relazione ex art. 17 dello stesso decreto legislativo da predisporre prima dell'affidamento di eventuali servizi;
- l'adeguamento normativo consente di rafforzare il modello di *governance* pubblica e di valorizzare le economie di scala nella gestione associata dei servizi, nell'interesse delle comunità locali;

VISTI:

- lo Statuto provinciale;
- il Regolamento di contabilità;
- il TUEL, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni;
- il parere favorevole del Dirigente del Servizio Bilancio in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;
- il parere favorevole del Collegio dei revisori;

Il Presidente cede la parola alla Dirigente del Servizio Bilancio Dott.ssa Claudia Del Rio, per la presentazione della proposta di deliberazione in oggetto, agli atti nella registrazione integrale della seduta odierna.

Il Presidente dichiara aperta la discussione. Nella discussione intervengono:

- *Paoli Gianluca, Capogruppo di Progetto Civico per la Provincia di Reggio Emilia;*
- *Olmi Alberto, Capogruppo di insieme per la Provincia di Reggio Emilia;*
- *Pagliani Giuseppe, Consigliere di Terre Reggiane, che anticipa voto contrario;*

- *Zanni Giorgio, Presidente;*
- *Pagliani Giuseppe, Consigliere di Terre Reggiane;*
- *Paoli Gianluca, Capogruppo di Progetto Civico per la Provincia di Reggio Emilia, che anticipa voto contrario;*
- *Zanni Giorgio, Presidente.*

Indi, il Presidente dichiarata chiusa la discussione, chiede se vi siano dichiarazioni di voto; nessun Consigliere chiede la parola.

A seguito di votazione effettuata con il sistema del voto elettronico, il cui esito viene proclamato dal Presidente come segue:

Presenti alla votazione	n. 10	
Voti favorevoli	n. 8	(Zanni Giorgio, Barilli Cecilia, Bedogni Francesca, Martinelli Claudia, Monica Francesco, Olmi Alberto, Santachiara Alessandro, Zarantonello Simone)
Voti contrari	n. 2	(Pagliani Giuseppe, Paoli Gianluca)
Astenuti	n. 0	

DELIBERA

1. di confermare la deliberazione dell'Assemblea dei soci di ACT n. 3 del 12/05/2026, recante modifiche e integrazioni a Statuto, Convenzione e al Regolamento sul controllo analogo congiunto dell'Azienda Consorziale Trasporti (ACT), che costituisce l'Allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, le modifiche allo Statuto dell'Azienda Consorziale Trasporti (ACT), Allegato Sub A con Raffronto) e Allegato sub B) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
3. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, le modifiche alla Convenzione dell'Azienda Consorziale Trasporti (ACT), Allegato nel testo Allegato Sub C con Raffronto) e Sub D) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
4. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, le modifiche al Regolamento per l'esercizio del controllo analogo congiunto sull'Azienda Consorziale Trasporti (ACT) da parte dei Comuni e della Provincia di Reggio Emilia, nel testo Allegato Sub E con Raffronto) e Sub F) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
5. di dare atto che la presente deliberazione costituisce approvazione ai sensi dell'art.

31, comma 2, del TUEL e dell'art. 12 dello Statuto di ACT;

6. di trasmettere copia della presente deliberazione all'Azienda Consorziale Trasporti (ACT) per gli adempimenti di competenza.

Infine,

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Attesa l'urgenza connessa al rispetto del termine previsto dall'art. 12, comma 4, dello Statuto di ACT;

Visto l'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

A seguito di votazione effettuata con il sistema del voto elettronico, il cui esito viene proclamato dal Presidente come segue:

Presenti alla votazione	n. 10	
Voti favorevoli	n. 8	(Zanni Giorgio, Barilli Cecilia, Bedogni Francesca, Martinelli Claudia, Monica Francesco, Olmi Alberto, Santachiara Alessandro, Zarantonello Simone)
Voti contrari	n. 2	(Pagliani Giuseppe, Paoli Gianluca)
Astenuti	n. 0	

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

La seduta termina alle ore 15:34.

Presidente della Provincia
F.to Zanni Giorgio

Segretario Generale
F.to Garuti Anna Lisa

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti.

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma

OGGETTO: Approvazione preliminare delle modifiche e integrazioni allo Statuto di ACT, alla Convenzione tra gli enti partecipanti e al Regolamento per l'esercizio del controllo analogo congiunto su ACT

Presenti: N. 30 Enti Soci

Sono presenti i membri del CdA, Parmeggiani Federico, Ferri Stefano e Pedrini Daniela.

Sono presenti i Revisori dei Conti, Labanti Roberta, Barani Paride e Chiari Gilberto.

Ricordato che ACT è una azienda speciale consortile costituita ai sensi degli artt. 30, 31 e 114 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL) tra la Provincia di Reggio Emilia e tutti i Comuni della Provincia di Reggio Emilia, per la costituzione della quale sono stati approvati lo *Statuto* dell'Azienda, la *Convenzione* tra gli Enti Locali inerenti la costituzione e gestione dell'Azienda, nonché il *Regolamento sulle modalità di esercizio del controllo analogo su ACT da parte del Comune di Reggio Emilia, della Provincia di Reggio Emilia e dei Comuni soci*;

Ricordato che, con decorrenza 01 gennaio 2013, le attività svolte da ACT sono mutate per effetto della costituzione di Agenzia Locale per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale di Reggio Emilia Srl, in coerenza con la disciplina regionale di riferimento;

Considerato che, ad oggi, dopo le modifiche intervenute con decorrenza dal 01 gennaio 2013, l'Azienda ha continuato a gestire, per conto degli Enti Locali soci, le partecipazioni societarie all'interno di soggetti strategici per il territorio, a partire dal gestore del trasporto pubblico locale SETA SpA, ma anche in Tper Spa, TIL Srl e Autostrada del Brennero Spa;

Dato atto che ACT si configura come soggetto di diritto pubblico, qualificabile come azienda speciale consortile ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 267/2000, stante l'espresso richiamo contenuto nello Statuto e nella Convenzione e, in quanto tale, costituisce soggetto giuridico in grado di ricevere in affidamento dai soci pubblici la gestione di servizi pubblici locali, nonché ulteriori attività e compiti;

Atteso che il Comune di Reggio Emilia sta valutando la fattibilità e la rispondenza agli obiettivi di qualità della gestione tramite affidamento *in house providing* del servizio pubblico locale di rilevanza economica di gestione della sosta sul territorio del Comune capoluogo, esaminando la possibilità che sia ACT, in qualità di azienda speciale consortile, a risultare affidataria *in house* del suddetto servizio;

Valutato che, al fine di consentire al Comune di Reggio Emilia e in generale agli Enti Locali soci, nell'ambito delle valutazioni di competenza circa la gestione dei propri servizi pubblici locali, di poter considerare anche l'affidamento a mezzo di ACT quale azienda speciale consortile, in coerenza con l'art. 114 TUEL e con l'art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022, nonché in considerazione dell'evoluzione della disciplina nazionale ed europea in materia di *in house providing* e dei rapporti tra enti locali e relative aziende speciali, si rende necessario consolidare la natura giuridica di ACT quale azienda speciale consortile che opera quale soggetto *in house* dei consorziati pubblici, procedendo alla modifica dello Statuto di ACT per rendere maggiormente espliciti i requisiti del controllo analogo e per rendere ACT maggiormente compliance al modello *in house providing*;

Ritenuto quindi di integrare l'oggetto sociale con la possibilità per l'Azienda di svolgere i seguenti ulteriori servizi e attività: organizzare, promuovere, amministrare e gestire i servizi inerenti alla sosta e ai parcheggi;

Considerato di estendere la durata della Azienda fino al 31/12/2050 onde consentire, in futuro, di proseguire la gestione delle attuali attività nonché l'ulteriore affidamento di nuove attività e servizi;

Valutato, pertanto, di approvare le modifiche allo Statuto, anche di natura meramente formale, come da testo di confronto allegato sub A, dunque approvando il testo del nuovo Statuto come da documento allegato sub B;

Attesa l'evoluzione giurisprudenziale in merito ai legami tra enti locali e relative aziende speciali, quali strumenti fisiologicamente *in house* dei primi per erogare servizi e attività nel perseguimento esclusivo di scopi pubblicistici:

- parere Anac in funzione consultiva n. 27/2023: *“Con specifico riferimento alla disciplina dettata dal d.lgs. 50/2016, il giudice amministrativo ha aggiunto a quanto sopra che «L'azienda speciale, per le caratteristiche precedentemente esposte, è il modello di gestione del servizio pubblico più vicino alla completa internalizzazione o autoproduzione del servizio stesso. In questo senso l'azienda speciale è un soggetto in house, al pari della società a partecipazione pubblica c.d. in house, inteso come longa manus dell'amministrazione pubblica per la realizzazione di lavori o opere o per l'espletamento di servizi. L'affidamento del servizio pubblico ad un'azienda speciale configura, pertanto, un c.d. affidamento in house”*;

- Consiglio di Stato n. 5409/2025: *“L'azienda speciale è, invece, un ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto (art. 114, comma 1, d.lgs. n. 267 del 2000). 3.4.2. Nel caso di specie l'azienda speciale è assoggettata ad un controllo gestionale e finanziario diretto, ancor più rilevante del controllo analogo tipico delle società in house, in quanto, come si rileva dalla delibera istitutiva, il consiglio comunale è unico soggetto competente ad approvarne tutti gli atti fondamentali, con interventi diretti sulla stessa, sicché la stessa rappresenta un modulo organizzativo di cui l'amministrazione si avvale per soddisfare le proprie esigenze, attraverso una gestione assimilabile a quella in economia”*;

Tenuto conto che, nell'evoluzione giurisprudenziale più recente, emerge come dirimente il legame di controllo analogo quale elemento qualificante ed essenziale del vincolo *in house* tra soggetto partecipato e soggetto partecipante, fisiologico nel caso delle aziende speciali mono-ente, mentre occorre definire le modalità di controllo analogo congiunto nel caso di aziende speciali consortili, atteso che gli atti fondamentali dell'azienda non sono approvati, in tale ultimo caso, dal consiglio comunale, ma dall'assemblea consortile;

Ritenuto in tal senso di potenziare la funzione dell'organismo di controllo analogo, ampliandone l'operatività, l'ambito dei controlli di tipo preventivo, strategico, programmatico, qualitativo e economico-finanziario, nonché i poteri di monitoraggio e verifica sullo stato di attuazione degli obiettivi;

Considerato quanto indicato dall'Anac nel parere di funzione consultiva n. 32 del 30 luglio 2025 in merito alla vincolatività degli indirizzi e decisioni espresse dai soci in sede di organismo per l'espletamento del controllo analogo;

Valutato, pertanto, di integrare l'attuale Regolamento per il controllo analogo come da schema di modifiche al Regolamento stesso che si allega sub allegato E, approvando dunque il testo del nuovo Regolamento come da documento allegato sub F;

Dato atto che il rafforzamento del controllo analogo è stato inserito anche nello schema di modifiche statutarie;

Atteso che le modifiche operate allo Statuto e al Regolamento richiedono la modifica della Convenzione in essere tra i soci Enti Locali al fine di adeguarne previsioni e contenuto a tali evoluzioni, come da prospetto di confronto allegato sub C, e dunque di approvare il testo della Convenzione come da documento allegato sub D;

Visto l'art. 12, comma 2, lett. k), dello Statuto secondo cui rientra tra le attribuzioni dell'Assemblea *“k) proporre agli Enti consorziati l'approvazione delle deliberazioni indicate al successivo comma 3);*

Visto l'art. 12, commi 3 e 4, dello Statuto secondo cui:

“3 - Le deliberazioni del Consorzio riguardanti gli oggetti sottoindicati sono sottoposte all'approvazione dei singoli Enti consorziati:

a) richiesta di ammissione di altri Enti locali territoriali al Consorzio;

b) partecipazione e/o costituzione di Enti e/o Società di cui all'articolo 2;

c) modifiche alla Convenzione;

d) modifiche allo Statuto del Consorzio;

e) ricapitalizzazione del Consorzio.

4 - Le deliberazioni di cui ai punti a), b), c), d) ed e) del comma 3 richiedono, per acquisire efficacia, l'approvazione espressa dei singoli Enti consorziati, entro 90 giorni dalla comunicazione della relativa delibera del Consorzio.”.

Considerato che, pertanto, le modifiche alla Convenzione e allo Statuto competono alla preventiva approvazione assembleare di ACT per poi essere oggetto di conferma da parte degli Enti Locali consorziati, in assenza delle quali, a norma del successivo comma 5 dell'art. 12: *“Nel caso in cui uno o più Enti consorziati non approvino o si oppongano alle suddette deliberazioni, l'Assemblea dovrà confermare gli atti medesimi con apposita deliberazione adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote di partecipazione, con la presenza in Assemblea di almeno i due terzi delle quote stesse e la metà numerica degli Enti consorziati.”;*

Dato atto che il Regolamento per il controllo analogo non rientra, stante l'attuale Statuto, tra gli atti citati al richiamato art. 12, comma 3, dello Statuto né fa parte degli atti la cui competenza, ad oggi, è statutariamente attribuita all'Assemblea, sebbene l'art. 7 del Regolamento vigente individui la competenza alla relativa approvazione nell'Assemblea;

Ritenuto pertanto che l'Assemblea possa adottare la proposta di modifiche al Regolamento, da sottoporsi poi all'approvazione degli Enti Locali, quali soggetti giuridici cui compete l'esercizio del controllo analogo e, dunque, la condivisione delle modalità procedurali di esercizio dello stesso;

Precisato che, una volta assunta la presente deliberazione, questa sarà trasmessa agli Enti Locali affinché, entro i successivi 90 giorni, possano deliberare in merito, onde poi eventualmente procedere ai sensi dell'art. 12, comma 5, dello Statuto;

Constatata la presenza del numero legale richiesto dall'articolo 16 del vigente Statuto per deliberare validamente sull'argomento,

Tutto ciò premesso, valutato, considerato e constatato,

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

DELIBERA

- 1) di approvare le modifiche allo Statuto di ACT come da tabella di confronto che si allega sub A e, per l'effetto, approvare il nuovo statuto allegato sub B;
- 2) di approvare le modifiche alla Convenzione di ACT come da tabella di confronto che si allega sub C e, per l'effetto, approvare la nuova Convenzione allegato sub D;
- 3) di adottare la proposta di modifica del *Regolamento sulle modalità di esercizio del controllo analogo su ACT da parte del Comune di Reggio Emilia, della Provincia di Reggio Emilia e dei Comuni soci* come da testo a confronto che si allega sub E, rimettendo agli Enti Locali soci l'approvazione finale dello stesso come da nuovo allegato sub F "*Regolamento per l'esercizio del controllo analogo congiunto su ACT da parte dei Comuni e della Provincia di Reggio Emilia*";
- 4) di dare atto che le deliberazioni di cui ai punti 1) e 2) sono sottoposte alla procedura di cui all'art. 12, commi 3 e 4 dello Statuto, autorizzando sin da ora il Presidente a convocare l'Assemblea ai sensi del comma 5 qualora ciò si renda necessario per confermare le medesime deliberazioni.

Posto in votazione palese, il suesposto partito di deliberazione viene approvato con il voto favorevole dei rappresentanti di n. 30 Enti Soci, portatori di quote pari al 93,27%.

Verbale fatto, letto e sottoscritto

Il Presidente dell'Assemblea
f.to Paolo Dallasta

Il Segretario dell'Assemblea
f.to Chiara Giovanardi

Sub. A

STATUTO ACT – RAFFRONTO VERSIONE in vigore / VERSIONE da approvare

Legenda: ~~testo barrato in rosso~~ = eliminato nella versione definitiva | **testo in grassetto verde** = aggiunto nella versione definitiva

VERSIONE in vigore	VERSIONE da approvare
TITOLO I – COSTITUZIONE E SCOPO	
Articolo 1 – Costituzione e sede	Articolo 1 – Costituzione e sede
A norma e per gli effetti delle leggi vigenti, fra la Provincia di Reggio Emilia e tutti i 45 Comuni della Provincia di Reggio Emilia è costituito, a seguito di specifica convenzione, approvata e sottoscritta, un Consorzio volontario, il quale assume la denominazione di "AZIENDA CONSORZIALE TRASPORTI - A.C.T." Il Consorzio ha la propria sede in Reggio Emilia. Il Consorzio è costituito ai sensi degli articoli 30, 31 e 114 Decreto Legislativo. 18 agosto 2000, numero 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali (TUEL). Il Consorzio è interamente costituito da consorziati pubblici. La partecipazione pubblica non potrà, in ogni caso, per tutta la durata del Consorzio, essere inferiore al 100%. Il Consorzio è ente dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale e gestionale. Gli Enti pubblici titolari del capitale sociale sono tenuti ad esercitare sul Consorzio un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e il Consorzio è tenuto a realizzare la parte prevalente della propria attività con l'Ente o gli Enti pubblici che lo controllano. Nel perseguimento del medesimo fine, il Consorzio è tenuto ad osservare le prescrizioni contenute nel "Regolamento recante le procedure e le regole di controllo sul Consorzio da parte degli Enti consorziati" predisposto e approvato dagli organi competenti per legge e per statuto.	A norma e per gli effetti delle leggi vigenti, fra la Provincia di Reggio Emilia e tutti i 45 42 Comuni della Provincia di Reggio Emilia è costituito, a seguito di specifica convenzione, approvata e sottoscritta, un Consorzio volontario, un'Azienda speciale consortile volontaria, nella forma dell'Azienda speciale consortile di cui agli artt. 30, 31 e 114 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL), la quale assume la denominazione di "AZIENDA CONSORZIALE TRASPORTI - A.C.T." Il Consorzio L'Azienda speciale consortile ha la propria sede in Reggio Emilia. Il Consorzio è costituito ai sensi degli articoli 30, 31 e 114 Decreto Legislativo. 18 agosto 2000, numero 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali (TUEL). Il L'Azienda speciale consortile è interamente costituita da consorziati pubblici. La partecipazione pubblica non potrà, in ogni caso, per tutta la durata del Consorzio, dell'Azienda speciale, essere inferiore al 100%. Il Consorzio L'Azienda speciale consortile è ente dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale e gestionale, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e, in particolare, del DPR 902/86 e della L. 702/78, in quanto applicabili. Ai sensi e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative di fonte europea e nazionale, gli Gli Enti locali pubblici titolari del capitale sociale sono tenuti ad esercitare sull'Azienda speciale consortile Consorzio un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e L'Azienda speciale consortile il Consorzio è tenuta a realizzare la parte prevalente della propria attività, oltre l'80% del fatturato, con gli Enti locali l'Ente o gli Enti pubblici che la controllano. L'Azienda speciale consortile, che opera quale soggetto in house dei consorziati pubblici, può svolgere i compiti di cui al successivo art. 2 direttamente ovvero partecipando a società o enti in conformità alle disposizioni normative vigenti di fonte europea e nazionale; in tal caso le società e gli enti partecipati, qualora operino in conformità al modello in house providing, devono integrare tutti i requisiti normativamente previsti ai fini della legittimità degli affidamenti disposti. Nel perseguimento del medesimo fine, il Consorzio è tenuto ad L'Azienda speciale consortile e tutti i relativi organi sono obbligati ad osservare le prescrizioni contenute nel "Regolamento recante le procedure e le regole di controllo sul Consorzio da parte degli Enti consorziati" predisposto e approvato dagli organi competenti per legge e per statuto. della Convenzione e del "Regolamento sul controllo analogo" approvato in Assemblea da parte dei Consorziati.
Articolo 2 – Scopi e finalità	Articolo 2 – Scopi e finalità
Il Consorzio è un consorzio di servizi, strumentale agli Enti che lo partecipano ed ha i seguenti scopi e finalità: – gestire le partecipazioni in società operanti nei settori di riferimento del Consorzio;	Il Consorzio è un consorzio di servizi, strumentale agli Enti che lo partecipano ACT è un'Azienda speciale consortile fra enti locali, strumentale agli Enti locali che lo partecipano ed ha i seguenti scopi e finalità:

– gestire le procedure concorsuali per conto degli Enti consorziati, per l'affidamento di servizi od opere pubbliche; – organizzare, promuovere, amministrare e gestire i servizi complementari alla mobilità integrata delle persone e delle merci ad esclusione del servizio di trasporto pubblico locale; – effettuare manutenzione e costruzione delle infrastrutture per la mobilità; – effettuare servizi tecnici, amministrativi, contabili e finanziari agli Enti consorziati, ivi compresa la gestione del patrimonio per conto degli Enti consorziati; – partecipare agli strumenti di pianificazione territoriale della mobilità attraverso il supporto alla Agenzia Locale della Mobilità; – svolgere tutti i servizi indicati nel presente articolo – in via residuale – anche per conto di Comuni non consorziati, nonché di altri Enti pubblici e società partecipate dal Consorzio; – svolgere ogni altra attività complementare o sussidiaria alle precedenti.	– gestire le partecipazioni in società operanti nei settori di riferimento del Consorzio; che esercitano servizi di interesse generale o comunque operanti nei settori di riferimento dell'Azienda speciale consortile; – gestire le procedure concorsuali per conto degli Enti consorziati; per l'affidamento di servizi od opere pubbliche; – organizzare, promuovere, amministrare e gestire i servizi complementari alla mobilità integrata delle persone e delle merci, ad esclusione del servizio di trasporto pubblico locale; – organizzare, promuovere, amministrare e gestire i servizi inerenti alla sosta e ai parcheggi; – effettuare manutenzione e costruzione delle infrastrutture per la mobilità; – effettuare servizi tecnici, amministrativi, contabili e finanziari agli Enti consorziati, ivi compresa la gestione del patrimonio per conto degli Enti consorziati; – partecipare agli strumenti di pianificazione territoriale della mobilità attraverso il supporto alla Agenzia Locale della Mobilità; – svolgere tutti i servizi indicati nel presente articolo – in via residuale –, anche per conto di Comuni non consorziati, nonché di altri Enti pubblici e società partecipate dall'Azienda speciale consortile Consorzio, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative di fonte europea e nazionale;; – svolgere ogni altra attività complementare, strumentale o sussidiaria alle precedenti.
Articolo 3 – Durata, recesso e scioglimento	Articolo 3 – Durata, recesso e scioglimento
Il Consorzio ha durata fino al 31/12/2030 e può essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'Assemblea straordinaria. È consentito il recesso anche di un solo Ente consorziato. Il recesso deve essere esercitato per tutti i servizi consorziati e non può essere richiesto prima che sia trascorso un quinquennio dall'ingresso dell'Ente nel Consorzio. Ogni Ente partecipante può recedere dal Consorzio, dandone comunicazione almeno due anni prima mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento diretta al Presidente del Consorzio. L'Assemblea potrà prendere atto di tale comunicazione soltanto se l'Ente suddetto non ha pendenze di ordine economico nei confronti del Consorzio. Il recesso diventa operativo a partire dall'inizio del terzo esercizio successivo a quello in cui la decisione dell'Ente è stata notificata al Consorzio. In caso di recesso unilaterale del singolo Ente, a questo sarà corrisposta una somma in denaro al netto di eventuali somme dovute al Consorzio. Tale somma sarà determinata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle eventuali ripercussioni tecniche ed economiche del recesso sulle opere, sulle strutture e sui mezzi costituenti patrimonio comune e da ritenersi indivisibile. I provvedimenti con cui il Consorzio dà atto dell'osservanza delle procedure stabilite per il recesso e con cui formula la proposta delle spettanze patrimoniali all'Ente recedente debbono essere approvati dall'Assemblea del Consorzio con voto favorevole di almeno due terzi dei componenti, rappresentativi di almeno due terzi delle quote di partecipazione. Nel computo delle maggioranze richieste non viene considerata la quota dell'Ente recedente. Ove non sia possibile raggiungere l'accordo, la materia sarà deferita alle decisioni di un Collegio di tre arbitri, nominati uno ciascuno dall'Assemblea del Consorzio e dall'Ente interessato ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo tra i due soggetti nominati o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia.	L'Azienda speciale consortile Il Consorzio ha durata fino al 31/12/2030 31/12/2050 e può essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'Assemblea straordinaria. È consentito il recesso anche di un solo Ente consorziato. Il recesso deve essere esercitato per tutti i servizi consorziati e non può essere richiesto prima che sia trascorso un quinquennio dall'ingresso dell'Ente locale nell'Azienda speciale consortile. Consorzio. Ogni Ente partecipante può recedere dall'Azienda speciale consortile, Consorzio, dandone comunicazione almeno due anni prima mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento diretta al Presidente dell'Azienda speciale consortile. del Consorzio. L'Assemblea potrà prendere atto di tale comunicazione soltanto se l'Ente suddetto non ha pendenze di ordine economico nei confronti dell'Azienda speciale consortile. del Consorzio. Il recesso diventa operativo a partire dall'inizio del terzo esercizio successivo a quello in cui la decisione dell'Ente è stata notificata all'Azienda speciale consortile. al Consorzio. In caso di recesso unilaterale del singolo Ente, a questo sarà corrisposta una somma in denaro al netto di eventuali somme dovute all'Azienda speciale consortile. al Consorzio. Tale somma sarà determinata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle eventuali ripercussioni tecniche ed economiche del recesso sulle opere, sulle strutture e sui mezzi costituenti patrimonio comune e da ritenersi indivisibile. I provvedimenti con cui L'Azienda speciale consortile Il Consorzio dà atto dell'osservanza delle procedure stabilite per il recesso e con cui formula la proposta delle spettanze patrimoniali all'Ente locale recedente debbono essere approvati dall'Assemblea dell'Azienda speciale consortile del Consorzio con voto favorevole di almeno due terzi dei componenti, rappresentativi di almeno due terzi delle quote di partecipazione. Nel computo delle maggioranze richieste non viene considerata la quota dell'Ente recedente. Ove non sia possibile raggiungere l'accordo, la materia sarà deferita alle decisioni di un Collegio di tre arbitri, nominati uno

Le deliberazioni dell'Assemblea riguardanti il recesso di un Ente vengono trasmesse ai Consigli degli Enti consorziati per presa d'atto. Gli eventuali mutui contratti dal Consorzio per l'esecuzione delle opere da assegnare all'Ente Consorziato recedente dovranno essere estinti anticipatamente a totale carico dell'Ente stesso; in difetto a quanto sopra l'Ente consorziato dovrà subentrare al Consorzio in qualità di ente mutuatario. In conseguenza del recesso, l'eventuale prosecuzione della fornitura di servizi dovrà essere regolata da specifica convenzione. A richiesta di almeno un terzo degli Enti consorziati e con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti dell'Assemblea rappresentanti almeno i 2/3 delle quote di partecipazione, il Consorzio può essere volontariamente sciolto in qualsiasi momento. In caso di scioglimento, il patrimonio del Consorzio è ripartito tra gli Enti partecipanti in ragione delle rispettive quote di partecipazione e dei conferimenti effettuati, fatti salvi i diritti dei terzi e previa deduzione delle passività. I beni assegnati in affitto o in comodato, o conferiti in uso, sono restituiti agli Enti proprietari. Le stesse modalità di cui al comma precedente sono applicate per la ripartizione dei fondi di riserva costituiti durante la vita del Consorzio.	ciascuno dall'Assemblea del Consorzio e dall'Ente interessato ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo tra i due soggetti nominati o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia.si applicherà l'art. 37 del presente statuto. Le deliberazioni dell'Assemblea riguardanti il recesso di un Ente locale vengono trasmesse ai Consigli degli Enti consorziati per presa d'atto. Gli eventuali mutui contratti dall'Azienda speciale consortileConsorzio per l'esecuzione delle opere da assegnare all'Ente Consorziato recedente dovranno essere estinti anticipatamente a totale carico dell'Ente stesso; in difetto a quanto sopra l'Ente consorziato dovrà subentrare all'Azienda speciale consortileConsorzio in qualità di ente mutuatario. In conseguenza del recesso, l'eventuale prosecuzione della fornitura di servizi dovrà essere regolata da specifica convenzione. A richiesta di almeno un terzo degli Enti consorziati e con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti dell'Assemblea rappresentanti almeno i 2/3 delle quote di partecipazione, l'Azienda speciale consortileil Consorzio può essere volontariamente sciolta in qualsiasi momento. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Azienda speciale consortiledel Consorzio è ripartito tra gli Enti locali partecipanti in ragione delle rispettive quote di partecipazione e dei conferimenti effettuati, fatti salvi i diritti dei terzi e previa deduzione delle passività. I beni assegnati in affitto o in comodato, o conferiti in uso, sono restituiti agli Enti proprietari. Le stesse modalità di cui al comma precedente sono applicate per la ripartizione dei fondi di riserva costituiti durante la vita dell'Azienda speciale consortileConsorzio.
Articolo 4 – Ammissione al Consorzio / all'Azienda speciale consortile	Articolo 4 – Ammissione al Consorzio / all'Azienda speciale consortile
Fermo restando che il Consorzio può essere partecipato solo da Enti locali ed Enti pubblici, potranno essere ammessi a far parte del Consorzio altri Enti locali territoriali che risultino avere interesse comune con gli Enti consorziati. Sulla domanda di ammissione delibera l'Assemblea del Consorzio con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote di partecipazione e la presenza in Assemblea di almeno due terzi delle quote stesse; l'Assemblea apporta le conseguenti variazioni delle quote di partecipazione degli Enti consorziati. La deliberazione dell'Assemblea è comunicata a tutti gli Enti consorziati secondo la procedura di cui all'articolo 12, commi 3, 4 e 5. La partecipazione al Consorzio non comporta per gli Enti consorziati l'automatico affidamento alla gestione consortile di tutti i servizi individuati fra gli scopi del Consorzio stesso.	Fermo restando che l'Azienda speciale consortileil Consorzio può essere partecipata solo da Enti locali ed Enti pubblici, potranno essere ammessi a far parte dell'Azienda speciale consortileConsorzio altri Enti locali territoriali che risultino avere interesse comune con gli Enti consorziati, previa adesione e sottoscrizione della Convenzione e del Regolamento sul controllo analogo vigenti. Sulla domanda di ammissione delibera l'Assemblea dell'Azienda speciale consortiledel Consorzio, fermo restando quanto previsto dal Regolamento sul controllo analogo, con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote di partecipazione e la presenza in Assemblea di almeno due terzi delle quote stesse; l'Assemblea apporta le conseguenti variazioni delle quote di partecipazione degli Enti consorziati. La deliberazione dell'Assemblea è comunicatacomunicata a tutti gli Enti consorziati secondo la procedura di cui all'articolo 12, commi 3, 4 e 5. La partecipazione all'Azienda speciale consortileConsorzio non comporta per gli Enti consorziati l'automatico affidamento alla gestione consortile di tutti i servizi individuati fra gli scopi dell'Azienda speciale consortileConsorzio stessa.
Articolo 5 – Quote di partecipazione	Articolo 5 – Quote di partecipazione
Le quote di partecipazione degli Enti al Consorzio stabilite, con i criteri di cui al punto 4 comma 1 della convenzione, sono così determinate: [Tabella quote – 46 Enti consorziati inclusi: Comune di Busana (0,14), Collagna (0,11), Ligonchio (0,12), Ramiseto (0,15) – senza Ventasso – Totale 100,00] Dette quote potranno essere modificate, anche a richiesta di uno o più Enti consorziati, soltanto con il consenso unanime di tutti gli Enti aderenti e, comunque, dovranno essere verificate	Le quote di partecipazione degli Enti all'Azienda speciale consortileConsorzio stabilite, con i criteri di cui al punto 4 comma 1 della convenzione, sono così determinate: [Tabella quote – 4246 Enti consorziati. Eliminati: Busana (0,14), Collagna (0,11), Ligonchio (0,12), Ramiseto (0,15). Aggiunto: Ventasso (0,52). Sant'Ilario d'Enza (2,20) rimane presente. Totale 100,00] Dette quote potranno essere modificate, anche a richiesta di uno o più Enti consorziati, soltanto con il consenso unanime di tutti gli Enti aderenti e, comunque, dovranno essere verificate

ogni [anni], salvo quanto previsto dal precedente articolo 4 relativo all'ammissione di nuovi Enti. In caso di unificazione di Comuni consorziati, la quota di partecipazione dell'Ente risultante sarà pari alla somma delle quote spettanti ai singoli Comuni nel momento dell'unificazione. In caso di recesso di un Ente, di norma, spetta all'Assemblea rideterminare proporzionalmente le percentuali di partecipazione di ogni Ente ancora aderente al Consorzio. La relativa delibera assembleare dovrà essere sottoposta alla successiva approvazione dei singoli Enti aderenti al Consorzio. La quota di partecipazione di ciascun Ente consorziato, come risultante al comma 1, è presa a base per la determinazione della quota con la quale il rappresentante dell'Ente partecipa agli atti deliberativi dell'Assemblea e della quota con la quale l'Ente partecipa ai risultati di gestione.	ogni 5 anni,[anni], salvo quanto previsto dal precedente articolo 4 relativo all'ammissione di nuovi Enti. In caso di unificazione di Comuni consorziati, la quota di partecipazione dell'Ente risultante sarà pari alla somma delle quote spettanti ai singoli Comuni nel momento dell'unificazione. In caso di recesso di un Ente, di norma, spetta all'Assemblea rideterminare proporzionalmente le percentuali di partecipazione di ogni Ente ancora aderente all'Azienda speciale consortile.Consorzio. La relativa delibera assembleare dovrà essere sottoposta alla successiva approvazione dei singoli Enti aderenti all'Azienda speciale consortile.Consorzio. La quota di partecipazione di ciascun Ente consorziato, come risultante al comma 1, è presa a base per la determinazione della quota con la quale il rappresentante dell'Ente partecipa agli atti deliberativi dell'Assemblea e della quota con la quale l'Ente partecipa ai risultati di gestione.
Articolo 6 – Patrimonio del Consorzio / dell'Azienda speciale consortile	Articolo 6 – Patrimonio del Consorzio / dell'Azienda speciale consortile
Il Patrimonio consortile è costituito da: – capitale di dotazione, formato da beni mobili e immobili, compresi i fondi liquidi assegnati dagli Enti al Consorzio all'atto dell'adesione o successivamente; – beni immobili o mobili acquistati o realizzati in proprio dal Consorzio; – partecipazione in società operanti nei medesimi settori di riferimento; – dotazioni patrimoniali non essenziali allo svolgimento del servizio pubblico di trasporto. È compito del Consorzio curare la manutenzione ordinaria di tutti i beni concessi in dotazione, locazione o comodato dagli Enti consorziati. Gli interventi di manutenzione straordinaria comportanti migliorie, sostituzioni e trasformazioni necessarie per la funzionalità del servizio, sono preventivamente concordati con l'Ente proprietario.	Il Patrimonio consortile è costituito da: – capitale di dotazione, formato da beni mobili e immobili, compresi i fondi liquidi assegnati dagli Enti all'Azienda speciale consortile.Consorzio all'atto dell'adesione o successivamente; – beni immobili o mobili acquistati o realizzati in proprio dall'Azienda speciale consortile.Consorzio; – partecipazione in società operanti nei medesimi settori di riferimento; – dotazioni patrimoniali non essenziali allo svolgimento del servizio pubblico di trasporto. È compito dell'Azienda speciale consortile.Consorzio curare la manutenzione ordinaria di tutti i beni concessi in dotazione, locazione o comodato dagli Enti consorziati. Gli interventi di manutenzione straordinaria comportanti migliorie, sostituzioni e trasformazioni necessarie per la funzionalità del servizio, sono preventivamente concordati con l'Ente proprietario. Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria inerenti l'esercizio di un affidamento ricadono sull'Ente consorziato affidante ai sensi dell'art. 9 del presente statuto.
Articolo 7 – Conferimenti	Articolo 7 – Conferimenti
Gli Enti consorziati possono assegnare in dotazione o concedere in locazione o comodato al Consorzio beni mobili o immobili. Il corrispettivo dei beni concessi in locazione è fissato, volta per volta, dal Consiglio d'Amministrazione d'intesa con gli Enti consorziati interessati in base al loro valore. Per i beni assegnati in comodato non si farà luogo a compensazioni.	Gli Enti consorziati possono assegnare in dotazione o concedere in locazione o comodato all'Azienda speciale consortile.Consorzio beni mobili o immobili. Il corrispettivo dei beni concessi in locazione è fissato, volta per volta, dal Consiglio d'Amministrazione d'intesa con gli Enti consorziati interessati in base al loro valore. Per i beni assegnati in comodato non si farà luogo a compensazioni.
Articolo 8 – Investimenti	Articolo 8 – Investimenti
Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti il Consorzio provvede secondo l'ordine seguente: – con i fondi all'uopo accantonati; – con l'utilizzazione di altre fonti di autofinanziamento; – con i contributi in conto capitale dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici; – con prestiti anche obbligazionari; – con l'incremento del fondo di dotazione conferito dagli Enti consorziati, anche in natura.	Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti l'Azienda speciale consortile.Consorzio provvede secondo l'ordine seguente: – con i fondi all'uopo accantonati; – con l'utilizzazione di altre fonti di autofinanziamento; – con i contributi in conto capitale dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici; – con prestiti anche obbligazionari; – con l'incremento del fondo di dotazione conferito dagli Enti consorziati, anche in natura. Gli investimenti, nonché la contrazione di mutui o l'assunzione di altre forme di indebitamento a qualsiasi titolo resisi necessari in via esclusiva per l'erogazione di un servizio direttamente affidato, ricadono interamente e

	in via esclusiva sul Consorziato affidante. Il Consorziato affidante è tenuto a rilasciare le garanzie necessarie all'attivazione dei suddetti finanziamenti, esonerando l'Azienda Speciale e gli altri Consorziati da ogni onere, anche in termini di assorbimento della capacità di indebitamento.
Articolo 9 – Rapporti economico-finanziari Gli Enti consorziati concorrono, in misura proporzionale alla rispettiva quota di partecipazione: – nella proprietà di beni, immobili e mobili, del Consorzio; – nella partecipazione ai risultati di gestione, secondo quanto stabilito nella convenzione; – nella prestazione delle garanzie per finanziamenti concessi al Consorzio; – nel conferimento dei capitali necessari per gli investimenti patrimoniali. Tuttavia, per investimenti che, per la loro natura, determinano interessi differenziati fra gli Enti consorziati, l'Assemblea può stabilire, in accordo con gli Enti stessi, criteri di concorso diversi da quelli proporzionali di cui al comma 1. In tal caso le opere realizzate sono di proprietà degli Enti che hanno partecipato al finanziamento, in percentuale pari all'impegno finanziario da ciascuno di essi sostenuto.	Articolo 9 – Rapporti economico-finanziari Gli Enti consorziati concorrono, in misura proporzionale alla rispettiva quota di partecipazione: – nella proprietà di beni, immobili e mobili, dell'Azienda speciale consortile; Consorzio; – nella partecipazione ai risultati di gestione, secondo quanto stabilito nella convenzione, ad eccezione dei singoli affidamenti disposti direttamente secondo il modello in house per i quali valgono e si applicano le regole di cui all'art. 10 del Regolamento sul controllo analogo; – nella prestazione delle garanzie per finanziamenti concessi al Consorzio; – nel conferimento dei capitali necessari per gli investimenti patrimoniali. Tuttavia, per investimenti che, per la loro natura, determinano interessi differenziati fra gli Enti consorziati, l'Assemblea può stabilire, in accordo con gli Enti stessi, criteri di concorso diversi da quelli proporzionali di cui al comma 1. In tal caso le opere realizzate sono di proprietà degli Enti che hanno partecipato al finanziamento, in percentuale pari all'impegno finanziario da ciascuno di essi sostenuto. I Consorziati che non affidano direttamente alcun servizio all'Azienda Speciale sono totalmente esclusi da qualsiasi responsabilità economica, finanziaria, legale e patrimoniale derivante dalle attività svolte nei confronti dei Consorziati che affidano direttamente tali servizi. Il risultato economico derivante dallo svolgimento di attività affidate direttamente ad ACT da parte di singoli Consorziati è a carico dei medesimi affidanti. Eventuali soccombenze, risarcimenti danni o oneri derivanti da contenziosi (giuslavoristici, civili o amministrativi) strettamente connessi all'esecuzione di un servizio specificamente affidato, sono posti ad esclusivo carico del Consorziato affidante.
TITOLO II – ORGANI DEL CONSORZIO / DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	
Articolo 10 – Organi Sono organi del Consorzio: – l'Assemblea; – il Consiglio di Amministrazione; – il Presidente del Consiglio di Amministrazione; – il Direttore; – il Collegio dei Revisori.	Articolo 10 – Organi Sono organi dell'Azienda speciale consortile; Consorzio: – l'Assemblea; – il Consiglio di Amministrazione; – il Presidente del Consiglio di Amministrazione; – il Direttore; – il Collegio dei Revisori.
Articolo 11 – Composizione dell'Assemblea L'Assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti degli Enti consorziati nelle persone del Presidente della Provincia e dei Sindaci. Tuttavia sia il Presidente della Provincia che i Sindaci possono delegare, quale rappresentante del proprio Ente in seno all'Assemblea, persona di loro fiducia, purchè in possesso rispettivamente dei requisiti per essere eletto Consigliere Provinciale e Consigliere Comunale. La delega assegnata dal Presidente della Provincia o dal Sindaco si intende effettuata fino a diversa comunicazione. Comunque il delegato cessa dalla rappresentanza allorchè decade dalla propria carica il Presidente o il Sindaco	Articolo 11 – Composizione dell'Assemblea L'Assemblea dell'Azienda Speciale Consortile, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 267/2000, del Consorzio è composta dai rappresentanti degli Enti consorziati nelle persone del Presidente della Provincia e dei Sindaci. Tuttavia sia il Presidente della Provincia che i Sindaci possono delegare, quale rappresentante del proprio Ente in seno all'Assemblea, persona di loro fiducia, purchèchè in possesso rispettivamente dei requisiti per essere eletto Consigliere Provinciale e Consigliere Comunale. La delega assegnata dal Presidente della Provincia o dal Sindaco si intende effettuata fino a diversa comunicazione. Comunque il delegato cessa dalla rappresentanza allorchè decade dalla propria carica il Presidente o il Sindaco

delegante o per sopraggiunta mancanza dei requisiti necessari. I rappresentanti degli Enti partecipano all'Assemblea con responsabilità pari alla quota di partecipazione al Consorzio del rispettivo Ente stabilita al precedente articolo 5.	delegante o per sopraggiunta mancanza dei requisiti necessari. I rappresentanti degli Enti partecipano all'Assemblea con responsabilità pari alla quota di partecipazione all'Azienda speciale consortileConsorzio del rispettivo Ente stabilita al precedente articolo 5.
Articolo 12 – Attribuzioni dell'Assemblea	Articolo 12 – Attribuzioni dell'Assemblea
Gli Enti consorziati, ai quali, attraverso la partecipazione al Consorzio, spetta di determinare le finalità e gli indirizzi dell'attività dello stesso, esprimono la loro volontà e le proprie direttive nell'ambito dell'Assemblea Consortile tramite i loro rappresentanti. Spetta all'Assemblea: eleggere nel proprio seno il Presidente dell'Assemblea; eleggere il Consiglio di Amministrazione e il suo Presidente; nominare il Collegio dei Revisori dei Conti e il suo Presidente; deliberare le indennità, laddove la norma lo consenta, del CdA e del Collegio dei Revisori; determinare le finalità e gli indirizzi generali delle attività del Consorzio; approvare gli atti fondamentali del CdA ex art.29; adottare l'eventuale provvedimento di revoca/scioglimento; deliberare sulle variazioni alle quote; approvare i Regolamenti consortili; nominare il Segretario dell'Assemblea; proporre agli Enti l'approvazione delle deliberazioni ex comma 3; assumere ogni altra deliberazione riservata all'Assemblea. Sono sottoposte all'approvazione degli Enti consorziati: a) ammissione nuovi Enti; b) partecipazione/ costituzione Enti/Società ex art. 2; c) modifiche alla Convenzione; d) modifiche allo Statuto; e) ricapitalizzazione. Le deliberazioni di cui ai punti a)-e) del comma 3 richiedono l'approvazione espressa dei singoli Enti consorziati entro 90 giorni dalla comunicazione. Nel caso in cui uno o più Enti non approvino, l'Assemblea dovrà confermare gli atti con voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote, con la presenza di almeno i 2/3 delle quote e la metà numerica degli Enti consorziati.	Gli Enti consorziati, ai quali, attraverso la partecipazione all'Azienda speciale consortile,Consorzio, spetta di determinare le finalità e gli indirizzi dell'attività dello stesso, esprimono la loro volontà e le proprie direttive nell'ambito dell'Assemblea Consortile tramite i loro rappresentanti, nel rispetto della Convenzione e del Regolamento sul controllo analogo. Spetta all'Assemblea: [medesime attribuzioni con aggiornamento terminologico: 'la norma' --> 'la legge'; 'Consorzio' --> 'Azienda speciale consortile'; aggiunta tra le competenze: deliberazioni per Convenzione, Regolamento o Statuto] Fermo restando quanto previsto al successivo art. 35, leLe deliberazioni dell'Azienda speciale consortileConsorzio riguardanti gli oggetti sottoindicati sono sottoposte all'approvazione dei singoli Enti consorziati: a) ammissione all'Azienda speciale consortile; Consorzio; b) partecipazione/ costituzione Enti/società ex art. 2; c) modifiche alla Convenzione e al Regolamento sul controllo analogo; d) modifiche allo statuto dell'Azienda speciale consortile; Consorzio; e) ricapitalizzazione dell'Azienda speciale consortile.Consorzio. Le deliberazioni di cui ai punti a)-e) del comma 3 richiedono l'approvazione espressa dei singoli Enti consorziati entro 90 giorni dalla comunicazione della relativa delibera. Nel caso in cui uno o più Enti non approvino, l'Assemblea dovrà confermare gli atti con voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote, con la presenza di almeno i 2/3 delle quote e la metà numerica degli Enti consorziati.
Articoli 13-18 – Presidenza, Sessioni, Convocazione, Validità, Prima adunanza, Segreteria	Articoli 13-18 – Presidenza, Sessioni, Convocazione, Validità, Prima adunanza, Segreteria
Art. 13: L'Assemblea elegge nel proprio seno il Presidente. Funzioni: convocare, presiedere, sottoscrivere deliberazioni, trasmissione atti agli Enti, funzionamento Assemblea. In caso di assenza: componente con più alta quota. Art. 14: Riunioni almeno 2 volte l'anno per bilanci e rendiconto. Straordinariamente su iniziativa del Presidente o richiesta. Sedute di norma pubbliche. Art. 15: Convocazione tramite raccomandata o comunicazione similare (es. e-mail o fax) con 5 giorni di anticipo (24 ore in urgenza). Convocazione obbligatoria entro 20 giorni se richiesta da 1/3 rappresentanti, 1/5 quote, o CdA. Art. 16: Quorum 50% quote + 1/5 Enti. Deliberazione a maggioranza assoluta quote presenti. Quorum rafforzato (1/3 rappresentanti + 2/3 quote) per: nomina/revoca CdA, nomina Revisori, atti che comportino deliberazione Enti. Audio/video conferenza ammessa con 5 condizioni + luogo Presidente+verbalizzante. Art. 17: Prima adunanza convocata da Ente con quota più elevata, che presiede fino a nomina Presidente. Art. 18: Segretario nominato tra soci/dirigenti/funzionari del Consorzio o con incarico esterno. Verbali sottoscritti da Presidente e Segretario. Eventuale notaio quando previsto dalla legge o su richiesta del Presidente.	Art. 13: Invariato. Art. 14: Invariato, con correzione punteggiatura finale (aggiunto punto fermo dopo art. 15). Art. 15: Aggiunta "pec" tra le modalità di comunicazione ("e-mail, pec o fax"). Resto invariato. Art. 16: Aggiunto riferimento espresso agli artt. 12 commi 3, 4 e 5 nel quorum rafforzato. Audio/video conferenza: eliminata la condizione che richiede i luoghi indicati in convocazione; nuova formulazione: l'Assemblea si considera tenuta presso la sede dell'Azienda speciale consortile (non più nel luogo di Presidente+verbalizzante); non è necessaria la contestuale presenza nel medesimo luogo del Presidente e del soggetto verbalizzante. Art. 17: Invariato. Art. 18: "del Consorzio" → "dell'Azienda speciale consortile". Resto invariato.
Articolo 19 – Consiglio d'Amministrazione	Articolo 19 – Consiglio d'Amministrazione
Il CdA è composto da un numero di membri 3 a 5 incluso il Presidente, eletti dall'Assemblea fuori del proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere	Il CdA è composto da un numero di 3 (tre) o 5 (cinque)membri 3 a 5 membri, incluso il Presidente, eletti dall'Assemblea fuori del proprio seno, fra coloro che hanno i

comunale e posseggono requisiti di competenza tecnica ed amministrativa adeguati alla carica. Non possono ricoprire la carica: coloro che sono in lite con l'Azienda; titolari/soci/amministratori/dipendenti di imprese concorrenti; incompatibili per legge. La nomina del Presidente è fatta dall'Assemblea con votazione separata. L'Assemblea Consortile può revocare con delibera motivata. Durata in carica 5 anni, rieleggibili. Il CdA viene rinnovato alla scadenza amministrativa; decade se elezioni coinvolgono Enti con maggioranza delle quote. Divieto di partecipazione in caso di interesse personale. Sostituzione dell'Assemblea in caso di impedimento. Indennità se norma lo consente. Audio/video conferenza ammessa con 5 condizioni.	requisiti per la nomina a consigliere comunale e provinciale e posseggono requisiti di competenza tecnica ed amministrativa adeguati alla carica e nel rispetto delle previsioni della Convenzione e del Regolamento sul controllo analogo. Non possono ricoprire la carica: coloro che sono in lite con l'Azienda speciale consortile; Azienda; titolari/soci/amministratori/dipendenti di imprese concorrenti connesse alle funzioni affidate all'Azienda speciale consortile; Consorzio; incompatibili ai sensi della disciplina normativa normativa in vigore. La nomina del Presidente è fatta dall'Assemblea con votazione separata. L'Assemblea Consortile può revocare con delibera motivata. Durata in carica 5 anni, rieleggibili. Il CdA viene rinnovato alla scadenza amministrativa; decade se elezioni coinvolgono Enti con maggioranza delle quote all'Azienda speciale consortile. Consorzio- Divieto partecipazione in caso di interesse personale. Sostituzione Assemblea in caso impedimento. Indennità se norma lo consente. Audio/video conferenza: nuova formulazione analoga all'Assemblea (sede Azienda speciale consortile; non necessaria presenza contestuale Presidente+verbalizzante).
Articoli 20-22 – Decadenza, Vacanza, Revoca/Scioglimento CdA	Articoli 20-22 – Decadenza, Vacanza, Revoca/Scioglimento CdA
Art. 20: Decadenza per ineleggibilità a consigliere comunale o provinciale o incompatibilità ex lege. Decadenza per assenza ingiustificata a 3 sedute consecutive (con ricorso possibile all'Assemblea). Notifica a mezzo raccomandata. Decadenza intero Consiglio se viene meno la maggioranza. Art. 21: Surrogazione da parte dell'Assemblea entro 10 giorni dalla comunicazione del Presidente del CdA. Surrogazione efficace dall'esecutività della deliberazione. Consiglieri surroganti in carica per il residuo mandato. Art. 22: Revoca o scioglimento del CdA in caso di gravi irregolarità, contrasto con indirizzi, mancato raggiungimento obiettivi, pregiudizio interessi del Consorzio. Proposta da Presidente Assemblea, 1/3 rappresentanti, o Presidente CdA. Si applicano leggi vigenti.	Art. 20: Corretto "consigliereConsigliere comunale o provinciale". Resto invariato. Art. 21: Invariato per i primi tre commi. Aggiunto comma 4: nelle more della surrogazione il CdA continua ad operare; in caso di decadenza, il CdA decaduto resta in carica per atti urgenti di ordinaria amministrazione nel rispetto della normativa sulla prorogatio. Art. 22: "pregiudizio interessi del ConsorzioAzienda speciale consortile". Resto invariato.
Articolo 23 – Competenze del Consiglio di Amministrazione	Articolo 23 – Competenze del Consiglio di Amministrazione
Il CdA svolge il ruolo di programmazione e supervisione della gestione per realizzare le finalità e gli indirizzi fissati dall'Assemblea Consortile. Competenze: propone piano programma e bilanci all'Assemblea; approva finanziamenti a breve; emana direttive al Direttore; delibera spese/alienazioni/gare/contratti; delibera ricorso a prestazioni esterne; approva su proposta Direttore organigramma/regolamenti/fabbisogno personale/prelevamento fondi/nomine dirigenti; delibera CCNL e contratti aziendali; nomina/revoca Direttore; delibera contenziosi; nomina Segretario CdA; nomina Amministratori società partecipate.	Il CdA svolge il ruolo di programmazione e supervisione della gestione per realizzare le finalità e gli indirizzi fissati dall'Assemblea Consortile nel rispetto del Regolamento sul controllo analogo. Aggiornamenti terminologici ("Consorzio" → "Azienda speciale consortile"; "Direttore Generale" → "Direttore"). Relazione del CdA: sul funzionamento dell'Azienda speciale consortile(anziché del Consorzio). Nomina Amministratori: "a cui l'Azienda speciale consortile partecipa" (anziché "cui il Consorzio partecipa").
Articoli 24-26 – Presidente CdA, Potere di delega, Segreteria CdA	Articoli 24-26 – Presidente CdA, Potere di delega, Segreteria CdA
Art. 24: Funzioni del Presidente del CdA: rappresentanza istituzionale; promuove iniziative; risponde all'Assemblea; esprime indirizzi; convoca/presiede CdA; verifica costituzione; firma atti; vigila deliberazioni e operato Direttore; adotta provvedimenti urgenti da ratificare. Art. 25: In assenza del Presidente: Consigliere espressamente delegato o, in mancanza, il più anziano per nomina. Il Presidente può delegare la firma per iscritto con possibilità di revoca.	Art. 24: Invariato. Art. 25: In assenza del Presidente: il Vicepresidente, se nominato, ovvero il Consigliere espressamente delegato [...]. Resto invariato. Art. 26: "del Consorziodell'Azienda speciale consortile". Resto invariato.

Art. 26: Segretario nominato tra dipendenti del Consorzio o degli Enti consorziati. Verbali sottoscritti da Presidente e Segretario.	
Articoli 27-28 – Nomina e Competenze del Direttore	Articoli 27-28 – Nomina e Competenze del Direttore
Art. 27: Il Direttore è nominato per 3 anni dal CdA. Può essere individuato tra dipendenti del Consorzio o con selezione pubblica per esterni. Deve avere laurea magistrale in discipline tecniche, giuridiche o economiche. Può essere riconfermato. Art. 28: Il Direttore ha la responsabilità gestionale del Consorzio. Ha rappresentanza legale ex art. 33 DPR 902/86. Funzioni: esegue deliberazioni CdA; formula proposte al CdA; sottopone schemi di bilancio; rappresenta il Consorzio verso terzi e in giudizio; convoca CdA con voto consultivo; nomina personale/dirigenti; presiede gare; stipula contratti; provvede spese in economia; gestisce cause di lavoro; fornisce dati ad Assemblea ed Enti. Può delegare funzioni ai dipendenti.	Art. 27: Il Direttore è nominato ai sensi della normativa vigente, per 3 anni dal CdA. Può essere individuato tra dipendenti dell'Azienda speciale consortile Consorzio o con selezione pubblica. Riconfermato nel rispetto della normativa vigente. Art. 28: Il Direttore ha la responsabilità gestionale dell'Azienda speciale consortile, Consorzio, nel rispetto del Regolamento sul controllo analogo. Ha rappresentanza legale dell'Azienda speciale consortile Consorzio ex art. 33 DPR 902/86. Tra le funzioni: "è datore di lavoro e assume" "nomina" il personale. Fornisce dati ad Assemblea ed "Enti locali" "pubblici" autorizzati. Atti del Consorzio → dell'Azienda speciale consortile.
Articolo 29 – Atti fondamentali	Articolo 29 – Atti fondamentali
Sono riservati all'approvazione dell'Assemblea le delibere del CdA concernenti: il piano programma; i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale; il bilancio d'esercizio/conto consuntivo; l'emissione di prestiti obbligazionari; la partecipazione/costituzione di Enti/Società ex art. 2. Sono atti fondamentali del Consorzio da trasmettere agli Enti entro 15 giorni dall'esecutività: il piano programma; i bilanci economici di previsione; il bilancio di esercizio/conto consuntivo.	Sono riservati all'approvazione dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 90 del DPR 902/86 e nel rispetto del Regolamento sul controllo analogo, le delibere del CdA concernenti: – il piano programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;; – i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale; – il budget economico almeno triennale; – il bilancio di esercizio – conto consuntivo; – il piano degli indicatori di bilancio; – l'emissione di prestiti obbligazionari; – la partecipazione/costituzione di Enti/Società ex art. 2. I predetti atti fondamentali sono da trasmettere agli Enti consorziati entro 15 giorni dalle deliberazioni di cui al comma 1. Sono atti fondamentali del Consorzio da trasmettere agli Enti entro 15 giorni dall'esecutività: il piano programma; i bilanci economici di previsione; il bilancio di esercizio/conto consuntivo.
TITOLO III – CONTABILITÀ E FINANZA	
Articolo 30 – Equilibrio di gestione	Articolo 30 – Equilibrio di gestione
Il Consorzio informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti di ogni tipo, nonché i corrispettivi integrativi del costo dei servizi, con le modalità ed i tempi previsti dalla legge.	L'Azienda speciale consortile, nel rispetto dell'articolo 41 del DPR 902/86, Il Consorzio informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti di ogni tipo, non ché è i corrispettivi integrativi del costo dei servizi, con le modalità ed i tempi previsti dalla legge oltre che nel rispetto del piano programma.-
Articolo 31 – Utile netto di esercizio	Articolo 31 – Utile netto di esercizio
L'utile netto d'esercizio del Consorzio è destinato secondo le indicazioni del CdA tenuto conto della situazione finanziaria e della necessità di sviluppo degli investimenti. È prevista la costituzione di un fondo di riserva fino alla concorrenza del 20% del capitale di dotazione. Gli utili netti possono essere destinati: al fondo di riserva; all'incremento del fondo rinnovo impianti; al fondo di finanziamento dello sviluppo degli investimenti; agli Enti consorziati in proporzione alle rispettive quote.	L'utile netto d'esercizio dell'Azienda speciale consortile Consorzio è destinato secondo le indicazioni del CdA tenuto conto della situazione finanziaria dell'Azienda speciale consortile Consorzio e della necessità di sviluppo degli investimenti. È prevista la costituzione di un fondo di riserva fino alla concorrenza del 20% del capitale di dotazione. Gli utili netti possono essere destinati: al fondo di riserva; all'incremento del fondo rinnovo impianti; al fondo di finanziamento dello sviluppo degli investimenti; agli Enti consorziati in proporzione alle rispettive quote, fermo restando quanto previsto dalla convenzione e dal Regolamento sul controllo analogo.-
Articolo 32 – Fonti finanziarie	Articolo 32 – Fonti finanziarie

Per il finanziamento degli investimenti previsti dal piano programma si provvede: con fondi accantonati; mediante altre fonti di autofinanziamento; con contributi in conto capitale di altri Enti pubblici locali; con prestiti, anche obbligazionari; con l'incremento del fondo di dotazione; con conferimenti in natura.	Invariato.
Articolo 33 – Perdite	Articolo 33 – Perdite
In caso di perdita d'esercizio, il CdA analizza in apposito documento le cause e indica i provvedimenti per il contenimento e il ripristino dell'equilibrio. La eventuale perdita d'esercizio deve essere ripianata con il fondo di riserva; se non capiente, il CdA formula proposte all'Assemblea. Se per il secondo esercizio consecutivo si accerta il mancato equilibrio tra costi e ricavi, il CdA deve essere espressamente confermato dall'Assemblea da convocarsi entro 30 giorni dall'approvazione del conto consuntivo.	In caso di perdita d'esercizio, fermo restando quanto previsto dalla convenzione e dal Regolamento sul controllo analogo, il CdA analizza in apposito documento le cause e indica i provvedimenti per il contenimento e il ripristino dell'equilibrio. La eventuale perdita d'esercizio deve essere ripianata con il fondo di riserva; se non capiente, il CdA formula proposte all'Assemblea. Se per il secondo esercizio consecutivo si accerta il mancato equilibrio tra costi e ricavi, il CdA deve essere espressamente confermato dall'Assemblea da convocarsi entro 30 giorni dall'approvazione del conto consuntivo. (Invariato) Le perdite d'esercizio cagionate da un servizio direttamente affidato all'Azienda Speciale ricadono integralmente sul consorzio affidatario anche ai sensi dell'art. 10 del Regolamento e dell'art. 9 del presente statuto.
Articolo 34 – Il Collegio dei Revisori dei Conti	Articolo 34 – Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri, scelti e nominati in conformità alle leggi vigenti. La scelta va fatta al di fuori dell'Assemblea Consortile, del CdA e degli organi istituzionali degli Enti consorziati. La proposta di scelta non può essere deliberata senza i curricula professionali e i titoli di legge. Il Collegio vigila sulla regolare tenuta delle scritture contabili, attesta la corrispondenza delle risultanze di bilancio e svolge ogni altra funzione assegnata dalla legge. I Revisori possono in ogni momento richiedere notizie agli amministratori.	Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri, scelti e nominati in conformità alle leggi vigenti e nel rispetto del Regolamento sul controllo analogo. La scelta va fatta al di fuori dell'Assemblea Consortile, del CdA e degli organi istituzionali degli Enti consorziati. (Invariato) La proposta di scelta non può essere deliberata senza i curricula professionali e i titoli di legge. (Invariato) Il Collegio vigila sulla regolare tenuta delle scritture contabili, attesta la corrispondenza delle risultanze di bilancio e svolge ogni altra funzione assegnata dalla legge. I Revisori possono in ogni momento richiedere notizie agli amministratori. (Invariato)
Articoli 35-36 – Responsabilità e Incompatibilità	Articoli 35-36 – Responsabilità e Incompatibilità
Art. 35: Gli Amministratori, la Direzione, i dipendenti del Consorzio sono soggetti alle responsabilità previste dalla legge. Art. 36: Non possono essere nominati Direttore o dipendenti i membri dell'Assemblea e del CdA; né possono essere membri dell'Assemblea o del CdA il Direttore o i dipendenti. Regime di incompatibilità ex legge.	Art. 35: "del Consorzio"dell'Azienda speciale consortile". Resto invariato. Art. 36: "dell'Azienda speciale consortile"del Consorzio" in tutti i riferimenti; "né"è". Resto invariato.
Articolo 37 – Controversie	Articolo 37 – Controversie
Tutte le controversie fra gli Enti consorziati e il Consorzio, dopo tentativo amichevole di conciliazione, sono demandate ad un Collegio Arbitrale di tre membri (uno per ciascuna parte, terzo di comune accordo o nominato dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia). Il ricorso è promosso mediante atto notificato a mezzo Ufficiale Giudiziario con nomina del proprio arbitro. La controparte risponde entro 20 giorni. Nei 15 giorni successivi si nomina il terzo arbitro. Il Collegio giudica secondo il codice di procedura civile (libro IV, Titolo VIII). Con più di due contendenti, la designazione compete al Presidente del Tribunale. Sede a Reggio Emilia; termine 120 giorni dall'accettazione del terzo arbitro.	Tutte le controversie fra gli Enti consorziati e il Consorzio [...] dopo tentativo amichevole di conciliazione, sono demandate ad un Collegio Arbitrale [...]. Qualsiasi controversia tra i Consorziati e/o tra uno o più degli stessi e l'Azienda speciale consortile relativamente alla interpretazione, alla validità, all'efficacia e all'esecuzione del presente statuto, laddove non sia superabile in via bonaria, è rimessa alla competenza del foro di Reggio Emilia. Eliminata l'intera disciplina arbitrale dettagliata (nomina arbitri, procedura, termini, sede). Sostituita con devoluzione al foro ordinario di Reggio Emilia.

Sub. B

STATUTO
A Z I E N D A
C O N S O R Z I A L E
T R A S P O R T I
A. C. T.

sede in Reggio Emilia

INDICE

TITOLO I^ : Costituzione e scopo

Articolo	1 -	Costituzione e sede
Articolo	2 -	Scopi e finalità
Articolo	3 -	Durata, recesso e scioglimento
Articolo	4 -	Ammissione all'Azienda speciale consortile
Articolo	5 -	Quote di partecipazione
Articolo	6 -	Patrimonio dell'Azienda speciale consortile
Articolo	7 -	Conferimenti
Articolo	8 -	Investimenti
Articolo	9 -	Rapporti economico-finanziari

TITOLO II^ : Organi dell'Azienda speciale consortile

Articolo	10 -	Organi
Articolo	11 -	Composizione dell'Assemblea
Articolo	12 -	Attribuzioni dell'Assemblea
Articolo	13 -	Presidenza dell'Assemblea
Articolo	14 -	Sessioni
Articolo	15 -	Convocazione
Articolo	16 -	Validità delle sedute e delle deliberazioni
Articolo	17 -	Prima adunanza
Articolo	18 -	Segreteria dell'Assemblea
Articolo	19 -	Consiglio d'Amministrazione
Articolo	20 -	Decadenza da componente del Consiglio d'Amministrazione
Articolo	21 -	Vacanza e surroga dei Consiglieri
Articolo	22 -	Revoca o scioglimento del Consiglio d'Amministrazione
Articolo	23 -	Competenze del Consiglio d'Amministrazione
Articolo	24 -	Presidente del Consiglio d'Amministrazione
Articolo	25 -	Potere di delega
Articolo	26 -	Segreteria del Consiglio di Amministrazione
Articolo	27 -	Nomina del Direttore
Articolo	28 -	Competenze del Direttore
Articolo	29 -	Atti fondamentali dell'Azienda speciale consortile e del Consiglio d'Amministrazione

TITOLO III^ : Contabilità e finanza

Articolo	30 -	Equilibrio di gestione
Articolo	31 -	Utile netto di esercizio
Articolo	32 -	Fonti finanziarie
Articolo	33 -	Perdite
Articolo	34 -	Il Collegio dei Revisori dei Conti
Articolo	35 -	Responsabilità
Articolo	36 -	Incompatibilità
Articolo	37 -	Controversie

TITOLO I

COSTITUZIONE E SCOPO

Articolo 1 Costituzione e sede

- 1- A norma e per gli effetti delle leggi vigenti, fra la Provincia di Reggio Emilia e tutti i 42 Comuni della Provincia di Reggio Emilia è costituito, a seguito di specifica convenzione, approvata e sottoscritta, un'Azienda speciale consortile volontaria, nella forma dell'Azienda speciale consortile di cui agli artt. 30, 31 e 114 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL), la quale assume la denominazione di

"AZIENDA CONSORZIALE TRASPORTI - A.C.T ."

- 2- L'Azienda speciale consortile ha la propria sede in Reggio Emilia.
- 3- L'Azienda speciale consortile è interamente costituita da consorziati pubblici. La partecipazione pubblica non potrà, in ogni caso, per tutta la durata dell'Azienda speciale, essere inferiore al 100%.
- 4- L'Azienda speciale consortile è ente dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale e gestionale, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e, in particolare, del DPR 902/86 e della L. 702/78, in quanto applicabili.
- 5- Ai sensi e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative di fonte europea a nazionale, gli Enti locali titolari del capitale sociale sono tenuti a esercitare sull'Azienda speciale consortile un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e l'Azienda speciale consortile è tenuta a realizzare la parte prevalente della propria attività, oltre l'80% del fatturato, con gli Enti locali che la controllano.
- 6- L'Azienda speciale consortile, che opera quale soggetto *in house* dei consorziati pubblici, può svolgere i compiti di cui al successivo art. 2 direttamente ovvero partecipando a società o enti in conformità alle disposizioni normative vigenti di fonte europea e nazionale; in tal caso le società e gli enti partecipati, qualora operino in conformità al modello *in house providing*, devono integrare tutti i requisiti normativamente previsti ai fini della legittimità degli affidamenti disposti.
- 7- Nel perseguimento del medesimo fine, l'Azienda speciale consortile e tutti i relativi organi sono obbligati ad osservare le prescrizioni della Convenzione e del "Regolamento sul controllo analogo" approvato in Assemblea da parte dei Consorziati.

Articolo 2 Scopi e finalità

- 1- ACT è un'Azienda speciale consortile fra enti locali, strumentale agli Enti locali che la partecipano ed ha i seguenti scopi e finalità:
- 1) gestire le partecipazioni in società che esercitano servizi di interesse generale o comunque operanti nei settori di riferimento dell'Azienda speciale consortile;
 - 2) gestire le procedure concorsuali per conto degli Enti consorziati per l'affidamento di servizi od opere pubbliche;
 - 3) organizzare, promuovere, amministrare e gestire i servizi complementari alla mobilità integrata delle persone e delle merci, ad esclusione del servizio di trasporto pubblico locale;
 - 4) organizzare, promuovere, amministrare e gestire i servizi inerenti alla sosta e ai parcheggi;
 - 5) effettuare manutenzione e costruzione delle infrastrutture per la mobilità;
 - 6) effettuare servizi tecnici, amministrativi, contabili e finanziari agli Enti consorziati, ivi compresa la gestione del patrimonio per conto degli Enti consorziati;
 - 7) partecipare agli strumenti di pianificazione territoriale della mobilità attraverso il supporto alla Agenzia Locale della Mobilità;
 - 8) svolgere tutti i servizi indicati nel presente articolo, anche per conto di Comuni non consorziati, nonché di altri Enti pubblici e società partecipate dall'Azienda speciale consortile, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative di fonte europea e nazionale;
 - 9) svolgere ogni altra attività complementare, strumentale o sussidiaria alle precedenti.

Articolo 3 Durata, recesso e scioglimento

- 1- L'Azienda speciale consortile ha durata fino al 31/12/2050 e può essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.
- 2- E' consentito il recesso anche di un solo Ente consorziato.
- 3- Il recesso deve essere esercitato per tutti i servizi consorziati e non può essere richiesto prima che sia trascorso un quinquennio dall'ingresso dell'Ente locale in ACT.
- 4- Ogni Ente partecipante può recedere dall'Azienda speciale consortile, dandone comunicazione almeno due anni prima mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento diretta al Presidente dell'Azienda speciale consortile. L'Assemblea potrà prendere atto di tale comunicazione soltanto se l'Ente suddetto non ha pendenze di ordine economico nei confronti dell'Azienda speciale consortile. Il recesso diventa operativo a partire dall'inizio del terzo esercizio successivo a quello in cui la decisione dell'Ente è stata notificata all'Azienda speciale consortile.
- 5- In caso di recesso unilaterale del singolo Ente, a questo sarà corrisposta una somma in denaro al netto di eventuali somme dovute all'Azienda speciale consortile. Tale somma sarà determinata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle eventuali ripercussioni tecniche ed economiche del recesso sulle opere, sulle strutture e sui mezzi costituenti patrimonio comune e da ritenersi indivisibile.
- 6- I provvedimenti con cui l'Azienda speciale consortile dà atto dell'osservanza delle procedure stabilite per il recesso e con cui formula la proposta delle spettanze patrimoniali all'Ente locale recedente debbono essere approvati dall'Assemblea dell'Azienda speciale consortile con voto favorevole di almeno due terzi dei componenti, rappresentativi di almeno due terzi delle quote di partecipazione. Nel computo delle maggioranze richieste non viene considerata la quota dell'Ente recedente.
- 7- Ove non sia possibile raggiungere l'accordo, si applicherà l'art. 37 del presente statuto.
- 8- Le deliberazioni dell'Assemblea riguardanti il recesso di un Ente locale vengono trasmesse ai Consigli degli Enti consorziati per presa d'atto.
- 9- Gli eventuali mutui contratti dall'Azienda speciale consortile per l'esecuzione delle opere da assegnare all'Ente Consorziato recedente dovranno essere estinti anticipatamente a totale carico dell'Ente stesso; in difetto a quanto sopra l'Ente consorziato dovrà subentrare all'Azienda speciale consortile in qualità di ente mutuatario.
- 10- In conseguenza del recesso, l'eventuale prosecuzione della fornitura di servizi dovrà essere regolata da specifica convenzione.
- 11- A richiesta di almeno un terzo degli Enti consorziati e con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti dell'Assemblea rappresentanti almeno i 2/3 delle quote di partecipazione, l'Azienda speciale consortile può essere volontariamente sciolta in qualsiasi momento.
- 12- In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Azienda speciale consortile è ripartito tra gli Enti locali partecipanti in ragione delle rispettive quote di partecipazione e dei conferimenti effettuati, fatti salvi i diritti dei terzi e previa deduzione delle passività. I beni assegnati in affitto o in comodato, o conferiti in uso, sono restituiti agli Enti proprietari.
- 13- Le stesse modalità di cui al comma precedente sono applicate per la ripartizione dei fondi di riserva costituiti durante la vita dell'Azienda speciale consortile.

Articolo 4
Ammissione all'Azienda speciale consortile

- 1- Fermo restando che l'Azienda speciale consortile può essere partecipata solo da Enti locali, potranno essere ammessi a far parte dell'Azienda speciale consortile altri Enti locali territoriali che risultino avere interesse comune con gli Enti consorziati, previa adesione e sottoscrizione della Convenzione e del Regolamento sul controllo analogo vigenti.
- 2- Sulla domanda di ammissione delibera l'Assemblea dell'Azienda speciale consortile, fermo restando quanto previsto dal Regolamento sul controllo analogo, con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote di partecipazione e la presenza in Assemblea di almeno due terzi delle quote stesse; l'Assemblea apporta le conseguenti variazioni delle quote di partecipazione degli Enti consorziati.
- 3- La deliberazione dell'Assemblea è comunicata a tutti gli Enti consorziati secondo la procedura di cui all'articolo 12, commi 3, 4 e 5.
- 4- La partecipazione all'Azienda speciale consortile non comporta per gli Enti consorziati l'automatico affidamento alla gestione consortile di tutti i servizi individuati fra gli scopi dell'Azienda speciale consortile stessa.

Articolo 5
Quote di partecipazione

1- Le quote di partecipazione degli Enti all'Azienda speciale consortile stabilite, con i criteri di cui al punto 4 comma 1 della convenzione, sono così determinate:

Ente consorziato	quota di partecipazione
Provincia di Reggio Emilia	28,62
Comune di Reggio Emilia	38,55
Comune di Albinea	1,37
Comune di Bagnolo in Piano	0,58
Comune di Baiso	0,28
Comune di Bibbiano	0,61
Comune di Boretto	0,36
Comune di Brescello	0,38
Comune di Cadelbosco Sopra	0,70
Comune di Campagnola	0,38
Comune di Campegine	0,32
Comune di Carpineti	0,35
Comune di Casalgrande	1,97
Comune di Casina	0,34
Comune di Castellarano	0,65
Comune di Castelnovo Monti	1,00
Comune di Castelnovo Sotto	0,61
Comune di Cavriago	0,67
Comune di Canossa	0,28
Comune di Correggio	2,94
Comune di Fabbrico	0,47
Comune di Gattatico	0,39
Comune di Gualtieri	0,53
Comune di Guastalla	1,99
Comune di Luzzara	0,68
Comune di Montecchio Emilia	1,08
Comune di Novellara	0,96
Comune di Poviglio	0,53
Comune di Quattro Castella	0,71
Comune di Reggiolo	0,63
Comune di Rio Saliceto	0,36
Comune di Rolo	0,29
Comune di Rubiera	2,30
Comune di Sant'Ilario d'Enza	2,20
Comune di San Martino in Rio	0,44
Comune di San Polo d'Enza	0,39
Comune di Scandiano	3,16
Comune di Toano	0,34
Comune di Ventasso	0,52
Comune di Vetto	0,19
Comune di Vezzano sul Crostolo	0,29
Comune di Viano	0,21
Comune di Villa Minozzo	0,38
Totale	100,00

- 2- Dette quote potranno essere modificate, anche a richiesta di uno o più Enti consorziati, soltanto con il consenso unanime di tutti gli Enti aderenti e, comunque, dovranno essere verificate ogni 5 anni, salvo quanto previsto dal precedente articolo 4 relativo all'ammissione di nuovi Enti.
- 3- In caso di unificazione di Comuni consorziati, la quota di partecipazione dell'Ente risultante sarà pari alla somma delle quote spettanti ai singoli Comuni nel momento dell'unificazione.
- 4- In caso di recesso di un Ente, di norma, spetta all'Assemblea rideterminare proporzionalmente le percentuali di partecipazione di ogni Ente ancora aderente all'Azienda speciale consortile. La relativa delibera assembleare dovrà essere sottoposta alla successiva approvazione dei singoli Enti aderenti all'Azienda speciale consortile.
- 5- La quota di partecipazione di ciascun Ente consorziato, come risultante al comma 1, è presa a base per la determinazione:
 - della quota con la quale il rappresentante dell'Ente partecipa agli atti deliberativi dell'Assemblea;
 - della quota con la quale l'Ente partecipa ai risultati di gestione.

Articolo 6
Patrimonio dell'Azienda speciale consortile

- 1- Il Patrimonio consortile è costituito da:
 - a) capitale di dotazione, formato da beni mobili e immobili, compresi i fondi liquidi assegnati dagli Enti all' Azienda speciale consortile all'atto dell'adesione o successivamente;
 - b) beni immobili o mobili acquistati o realizzati in proprio dall' Azienda speciale consortile;
 - c) partecipazione in società operanti nei medesimi settori di riferimento;
 - d) dotazioni patrimoniali non essenziali allo svolgimento del servizio pubblico di trasporto.
- 2- E' compito dell'Azienda speciale consortile curare la manutenzione ordinaria di tutti i beni concessi in dotazione, locazione o comodato dagli Enti consorziati. Gli interventi di manutenzione straordinaria comportanti migliorie, sostituzioni e trasformazioni necessarie per la funzionalità del servizio, sono preventivamente concordati con l'Ente proprietario.
- 3- Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria inerenti l'esercizio di un affidamento ricadono sull'Ente consorziato affidante ai sensi dell'art. 9 del presente statuto.

Articolo 7 Conferimenti

- 1- Gli Enti consorziati possono assegnare in dotazione o concedere in locazione o comodato all'Azienda speciale consortile beni mobili o immobili.
- 2- Il corrispettivo dei beni concessi in locazione è fissato, volta per volta, dal Consiglio d'Amministrazione d'intesa con gli Enti consorziati interessati in base al loro valore. Per i beni assegnati in comodato non si farà luogo a compensazioni.

Articolo 8 Investimenti

- 1- Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti l'Azienda speciale consortile provvede secondo l'ordine seguente:
 - a) con i fondi all'uopo accantonati;
 - b) con l'utilizzazione di altre fonti di autofinanziamento;
 - c) con i contributi in conto capitale dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici;
 - d) con prestiti anche obbligazionari;
 - e) con l'incremento del fondo di dotazione conferito dagli Enti consorziati, anche in natura.
- 2- Gli investimenti, nonché la contrazione di mutui o l'assunzione di altre forme di indebitamento a qualsiasi titolo resisi necessari in via esclusiva per l'erogazione di un servizio direttamente affidato, ricadono interamente e in via esclusiva sul Consorzio affidante. Il Consorzio affidante è tenuto a rilasciare le garanzie necessarie all'attivazione dei suddetti finanziamenti, esonerando l'Azienda Speciale e gli altri Consorziati da ogni onere, anche in termini di assorbimento della capacità di indebitamento.

Articolo 9
Rapporti economico-finanziari

- 1- Gli Enti consorziati concorrono, in misura proporzionale alla rispettiva quota di partecipazione:
 - nella proprietà di beni, immobili e mobili, dell'Azienda speciale consortile;
 - nella partecipazione ai risultati di gestione, ad eccezione dei singoli affidamenti disposti direttamente secondo il modello in house per i quali valgono e si applicano le regole di cui all'art. 10 del Regolamento sul controllo analogo, fermo sempre restando quanto previsto al successivo comma 3;
 - nel conferimento dei capitali necessari per gli investimenti patrimoniali.
- 2- Tuttavia, per investimenti che, per la loro natura, determinano interessi differenziati fra gli Enti consorziali, l'Assemblea può stabilire, in accordo con gli Enti stessi, criteri di concorso diversi da quelli proporzionali di cui al comma 1. In tal caso le opere realizzate sono di proprietà degli Enti che hanno partecipato al finanziamento, in percentuale pari all'impegno finanziario da ciascuno di essi sostenuto.
- 3- I Consorziati che non affidano direttamente alcun servizio all'Azienda Speciale sono totalmente esclusi da qualsiasi responsabilità economica, finanziaria, legale e patrimoniale derivante dalle attività svolte nei confronti dei Consorziati che affidano direttamente tali servizi. Il risultato economico derivante dallo svolgimento di attività affidate direttamente ad ACT da parte di singoli Consorziati è a carico dei medesimi affidanti. Eventuali soccombenze, risarcimenti danni o oneri derivanti da contenziosi (giuslavoristici, civili o amministrativi) strettamente connessi all'esecuzione di un servizio specificamente affidato, sono posti ad esclusivo carico del Consorziato affidante.

TITOLO II

ORGANI DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

Articolo 10

Organi

1- Sono organi dell'Azienda speciale consortile:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Direttore;
- il Collegio dei Revisori.

Articolo 11
Composizione dell'Assemblea

- 1- L'Assemblea dell'Azienda Speciale Consortile, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 267/2000, è composta dai rappresentanti degli Enti consorziati nelle persone del Presidente della Provincia e dei Sindaci.
- 2- Tuttavia sia il Presidente della Provincia che i Sindaci possono delegare, quale rappresentante del proprio Ente in seno all'Assemblea, persona di loro fiducia, purché in possesso rispettivamente dei requisiti per essere eletto Consigliere Provinciale e Consigliere Comunale.
- 3- La delega assegnata dal Presidente della Provincia o dal Sindaco si intende effettuata fino a diversa comunicazione. Comunque il delegato cessa dalla rappresentanza allorché decade dalla propria carica il Presidente o il Sindaco delegante o per sopraggiunta mancanza dei requisiti necessari.
- 4- I rappresentanti degli Enti partecipano all'Assemblea con responsabilità pari alla quota di partecipazione all' Azienda speciale consortile del rispettivo Ente stabilita al precedente articolo 5.

Articolo 12 Attribuzioni dell'Assemblea

- 1- Gli Enti consorziati, ai quali, attraverso la partecipazione all'Azienda speciale consortile, spetta di determinare le finalità e gli indirizzi dell'attività dello stesso, esprimono la loro volontà e le proprie direttive nell'ambito dell'Assemblea Consortile tramite i loro rappresentanti, nel rispetto della Convenzione e del Regolamento sul controllo analogo.
- 2- Spetta all'Assemblea:
 - a) eleggere nel proprio seno il Presidente dell'Assemblea;
 - b) eleggere il Consiglio di Amministrazione e il suo Presidente;
 - c) nominare il Collegio dei Revisori dei Conti e il suo Presidente;
 - d) deliberare le indennità, laddove la legge lo consenta, del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - e) determinare le finalità e gli indirizzi generali delle attività dell'Azienda speciale consortile e predisporre i programmi di intervento nei settori di competenza, coerentemente con quanto previsto dalla normativa regionale e locale;
 - f) approvare gli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione, di cui all'art. 29;
 - g) adottare l'eventuale provvedimento di revoca del Presidente o di singoli Consiglieri o di scioglimento del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 22;
 - h) deliberare sulle variazioni da apportare alle quote di partecipazione all'Azienda speciale consortile;
 - i) approvare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i Regolamenti consortili, ad eccezione di quelli con valenza essenzialmente interna e/o organizzativa la cui competenza è riservata al Consiglio d'Amministrazione;
 - j) nominare il Segretario dell'Assemblea;
 - k) proporre agli Enti consorziati l'approvazione delle deliberazioni indicate al successivo comma 3;
 - l) assumere ogni altra deliberazione che, per legge, per Convenzione, Regolamento per Statuto, sia riservata all'Assemblea;
- 3- Fermo restando quanto previsto al successivo art. 35, le deliberazioni dell'Azienda speciale consortile riguardanti gli oggetti sottoindicati sono sottoposte all'approvazione dei singoli Enti consorziati:
 - a) richiesta di ammissione di altri Enti locali territoriali all'Azienda speciale consortile;
 - b) partecipazione e/o costituzione di Enti e/o società di cui all'articolo 2;
 - c) modifiche alla Convenzione e al Regolamento sul controllo analogo;
 - d) modifiche allo statuto dell'Azienda speciale consortile;
 - e) ricapitalizzazione dell'Azienda speciale consortile.
- 4- Le deliberazioni di cui ai punti a), b), c), d) ed e) del comma 3 richiedono, per acquisire efficacia, l'approvazione espressa dei singoli Enti consorziati, entro 90 giorni dalla comunicazione della relativa delibera dell'Azienda speciale consortile.
- 5- Nel caso in cui uno o più Enti consorziati non approvino o si oppongano alle suddette deliberazioni, l'Assemblea dovrà confermare gli atti medesimi con apposita deliberazione adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote di partecipazione, con la presenza in Assemblea di almeno i due terzi delle quote stesse e la metà numerica degli Enti consorziati.

Articolo 13
Presidenza dell'Assemblea

- 1- L'Assemblea elegge nel proprio seno il Presidente.
- 2- Al Presidente dell'Assemblea spettano le seguenti funzioni:
 - a) convocare l'Assemblea fissandone il relativo ordine del giorno;
 - b) presiedere l'Assemblea, curandone lo svolgimento;
 - c) sottoscrivere, unitamente al Segretario, le deliberazioni dell'Assemblea;
 - d) curare, unitamente al Segretario, la trasmissione agli Enti consorziati degli atti dell'Azienda speciale consortile soggetti alla loro approvazione o per i quali è stato disposto l'obbligo di trasmissione;
 - e) provvedere a quanto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.
- 3- In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il componente dell'Assemblea con la più alta quota di partecipazione.

Articolo 14 Sessioni

- 1- L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, in due sessioni ordinarie, rispettivamente per approvare i bilanci preventivi, annuali e pluriennali, ed il rendiconto di esercizio. Può riunirsi straordinariamente in ogni momento, per iniziativa del Presidente o a richiesta dei soggetti di cui al comma 2 dell'art. 15.
- 2- Le sedute dell'Assemblea di norma sono pubbliche.

Articolo 15 Convocazione

- 1- L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Assemblea. La convocazione avviene mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante altra forma di comunicazione simile (per esempio: e-mail, pec o fax) contenente il giorno, l'ora ed il luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno con l'indicazione degli oggetti da trattarsi nell'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà pervenire al domicilio dei rappresentanti almeno cinque giorni prima dell'adunanza stessa. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore.
- 2- L'Assemblea è convocata entro il termine perentorio di 20 giorni se richiesta:
 - da almeno un terzo numerico dei rappresentanti degli Enti;
 - da uno o più Enti rappresentanti almeno un quinto delle quote di partecipazione;
 - dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16
Validità delle sedute e delle deliberazioni

- 1- L'Assemblea raggiunge il numero legale allorché i membri presenti rappresentano almeno il 50% delle quote di partecipazione ed un quinto degli Enti consorziati.
- 2- Ogni rappresentante degli Enti partecipa alla votazione con voto proporzionale alla quota di partecipazione dell'Ente indicata all'articolo 5 del presente statuto.
- 3- La deliberazione è approvata se riporta il consenso della maggioranza assoluta delle quote rappresentate dai partecipanti alla votazione.
- 4- In deroga al comma 1 del presente articolo, fermo comunque restando quanto previsto al precedente articolo 12 commi 3, 4 e 5, è necessaria la presenza di almeno un terzo dei rappresentanti degli Enti consorziati e comunque portatori di almeno due terzi delle quote di partecipazione per l'adozione delle seguenti deliberazioni:
 - a) nomina, revoca e scioglimento del Consiglio di Amministrazione;
 - b) nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - c) atti che comportino la deliberazione degli Enti consorziati.
- 5- Le deliberazioni devono essere pubblicate negli Albi Pretori rispettivamente dell'Azienda speciale consortile, della Provincia e del Comune sede dell'Azienda speciale consortile stessa sotto la responsabilità del segretario dell'Assemblea e degli Enti suindicati.
- 6- E' ammessa la possibilità che l'Assemblea si tenga in audio/video conferenza a condizione che:
 - sia consentito al Presidente dell'Assemblea accertare l'identità e la legittimazione di tutti i partecipanti;
 - sia consentito regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi da verbalizzare;
 - sia consentito agli intervenuti di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione ed alla votazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta presso la sede dell'Azienda speciale consortile, salvo che non sia diversamente stabilito nell'avviso di convocazione. Ai fini della validità dell'Assemblea in audio/video conferenza non è necessaria la contestuale presenza nel medesimo luogo del Presidente e del soggetto verbalizzante.

Articolo 17
Prima adunanza

- 1- La convocazione della prima adunanza è disposta dal rappresentante dell'Ente che ha la quota di partecipazione più elevata.
- 2- Il rappresentante suddetto presiede anche la seduta fino alla nomina del Presidente dell'Assemblea, che deve essere effettuata prima di ogni altra deliberazione.

Articolo 18
Segreteria dell'Assemblea

- 1- L'Assemblea provvede a nominare il Segretario, scelto tra i soci, dirigenti e i funzionari dell'Azienda speciale consortile o mediante attribuzione di incarico esterno non remunerato.
- 2- Di ogni assemblea viene redatto a cura del Segretario un verbale, che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
- 3- Il Segretario ha la responsabilità della verbalizzazione delle sedute dell'Assemblea e della regolare tenuta dei registri, nonché della trasmissione agli Enti locali degli atti di competenza.
- 4- Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso Presidente.

Articolo 19
Consiglio d'Amministrazione

- 1- Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di 3 (tre) o 5 (cinque) membri, incluso il Presidente, eletti dall'Assemblea fuori del proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale e provinciale e posseggono requisiti di competenza tecnica ed amministrativa adeguati alla carica da rivestire ed all'attività da svolgere, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti in materia e nel rispetto delle previsioni della Convenzione e del Regolamento sul controllo analogo.
- 2- Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione coloro che sono in lite con l'Azienda speciale consortile, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse alle funzioni affidate all'Azienda speciale consortile e coloro che sono incompatibili ai sensi della disciplina normativa in vigore.
- 3- La nomina del Presidente è fatta dall'Assemblea, con votazione separata, prima di quella degli altri membri.
- 4- L'Assemblea Consorziale può con delibera motivata revocare il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione.
- 5- I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.
- 6- Il Consiglio di Amministrazione viene rinnovato alla scadenza amministrativa, a seguito di nuove elezioni amministrative e decade comunque dal mandato nel caso in cui anche durante il quinquennio vi siano elezioni amministrative che riguardino gli Enti consorziati rappresentanti complessivamente la maggioranza delle quote di partecipazione all'Azienda speciale consortile.
- 7- I Consiglieri non possono prendere parte ad alcuna fase di provvedimenti nei quali abbiano interesse personale, o vi abbiano interesse i loro congiunti ed affini.
- 8- Il Consiglio di Amministrazione è sostituito dall'Assemblea nei casi in cui non è in grado di deliberare per effetto del divieto di cui al comma precedente o per altro legittimo impedimento.
- 9- Laddove la norma lo consenta, l'Assemblea potrà deliberare sulla indennità di carica dei membri del Consiglio di Amministrazione.
- 10- E' ammessa la possibilità che l'adunanza del Consiglio di Amministrazione si tenga in audio/video conferenza a condizione che:
 - sia consentito al Presidente del Consiglio di Amministrazione accertare l'identità e la legittimazione di tutti i partecipanti;
 - sia consentito regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi da verbalizzare;
 - sia consentito agli intervenuti di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione ed alla votazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto presso la sede dell'Azienda speciale consortile, salvo che non sia diversamente stabilito nell'avviso di convocazione. Ai fini della validità del Consiglio di Amministrazione in audio/video conferenza non è necessaria la contestuale presenza nel medesimo luogo del Presidente e del soggetto verbalizzante.

Articolo 20
Decadenza da componente del Consiglio di Amministrazione

- 1- La qualità di componente del Consiglio di Amministrazione si perde quando si verificano le cause di ineleggibilità a consigliere comunale o provinciale o le incompatibilità previste dalle leggi vigenti.
- 2- I componenti il Consiglio di Amministrazione che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio stesso. Contro la pronunzia del Consiglio d'Amministrazione l'interessato può ricorrere all'Assemblea consorziale, la quale decide definitivamente.
- 3- La deliberazione di decadenza adottata dal Consiglio è in ogni caso notificata all'interessato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
- 4- L'intero Consiglio decade se viene contemporaneamente a mancare la maggioranza dei suoi componenti.

Articolo 21
Vacanza e surroga dei consiglieri

- 1- L'Assemblea provvede alla surrogazione del Consigliere non appena si sia verificata la vacanza. A tale scopo il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di comunicare al Presidente dell'Assemblea la vacanza stessa entro 10 giorni da quello in cui essa si è verificata o è venuta a sua conoscenza.
- 2- La surrogazione ha effetto dalla esecutività della relativa deliberazione.
- 3- I componenti il Consiglio di Amministrazione, che surrogano i Consiglieri anzitempo cessati dalla carica, esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.
- 4- Nelle more del procedimento di surrogazione da parte dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione continua ad operare con la presenza dei Consiglieri rimasti. Qualora il Consiglio di Amministrazione dovesse decadere per qualsiasi ragione, fino all'efficacia della delibera assembleare di surrogazione, il Consiglio di Amministrazione decaduto resta in carica per gli atti urgenti e necessari di gestione ordinaria nel rispetto della normativa vigente in tema di *prorogatio*.

Articolo 22
Revoca o scioglimento del Consiglio di Amministrazione

- 1- Nei casi di gravi irregolarità o di contrasto con gli indirizzi consortili o di ingiustificato o reiterato mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero di pregiudizio degli interessi dell'Azienda speciale consortile, la proposta motivata di revoca dei singoli Consiglieri o di scioglimento dell'intero Consiglio di Amministrazione può essere presentata all'Assemblea dal Presidente della stessa o da un terzo dei suoi rappresentanti ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 2- Alle proposte di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste in materia dalle leggi vigenti.

Articolo 23 Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione svolge il ruolo di programmazione e di supervisore della gestione, allo scopo di realizzare le finalità e gli indirizzi fissati dall'Assemblea Consortile nel rispetto del Regolamento sul controllo analogo.

In particolare:

- 1) propone all'Assemblea, con proprio atto deliberativo, il piano programma ed i bilanci economici pluriennali e annuali corredati dalle relazioni illustrative e dagli altri allegati prescritti e le eventuali variazioni nonché il bilancio d'esercizio - conto consuntivo- corredato di una relazione sul funzionamento dell'Azienda speciale consortile e sul risultato complessivo di gestione;
- 2) approva i finanziamenti a breve termine e fa una proposta all'Assemblea per finanziamenti a medio o lungo termine;
- 3) emana direttive generali da osservare da parte del Direttore per l'attuazione ed il raggiungimento degli obiettivi di interesse collettivo che l'Azienda è destinata a soddisfare secondo gli indirizzi programmatici formulati dall'Assemblea;
- 4) delibera le spese e le alienazioni di beni, autorizza la indizione delle procedure di gara ed approva i contratti, non riservati al Direttore dal "Regolamento per le spese, le gare ed i contratti di valore inferiore alle soglie comunitarie";
- 5) delibera il ricorso a prestazioni professionali esterne, se non comprese fra le spese in economia dall'apposito Regolamento;
- 6) approva, su proposta del Direttore:
 - a. l'organigramma funzionale dell'Azienda;
 - b. i regolamenti interni, riguardanti l'organizzazione ed il funzionamento aziendale;
 - c. il fabbisogno annuale di personale;
 - d. il prelevamento dai fondi di riserva e di sviluppo;
 - e. la nomina, sviluppo di carriera ed eventuale licenziamento di dirigenti e quadri aziendali;
- 7) delibera il recepimento dei C.C.N.L. ed i contratti aziendali relativi al trattamento economico e normativo del personale, nonché gli altri atti concernenti la disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale;
- 8) nomina e revoca il Direttore;
- 9) delibera in merito ai contenziosi dell'Azienda speciale consortile con l'eccezione della riscossione di crediti dipendenti dal normale esercizio consortile, che rimangono di competenza diretta del Direttore;
- 10) nomina il Segretario del Consiglio di Amministrazione;
- 11) nomina gli Amministratori delle Società e degli Enti a cui l'Azienda speciale consortile partecipa.

Articolo 24
Presidente del Consiglio di Amministrazione

1- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a) ha la rappresentanza istituzionale del Consiglio di Amministrazione nei rapporti esterni con gli Enti locali, provinciali, regionali e nazionali e con tutte le Autorità, ed è responsabile delle strategie aziendali e di gruppo;
- b) promuove le iniziative rivolte ad assicurare l'integrazione delle attività dell'Azienda con le realtà sociali, economiche e culturali della comunità locale;
- c) risponde delle attività dell'Azienda nei confronti dell'Assemblea Consortile;
- d) esprime gli indirizzi aziendali, così come questi vengono determinati dal Consiglio di Amministrazione;
- e) è promotore di iniziative e di programmi da sottoporre alla discussione del Consiglio di Amministrazione;
- f) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e fissa gli ordini del giorno delle relative sedute;
- g) verifica la regolare costituzione del Consiglio, ne regola la discussione e le modalità di votazione;
- h) firma la corrispondenza e gli atti del Consiglio;
- i) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio;
- j) vigila sull'andamento dell'Azienda e sull'operato del Direttore;
- k) esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio;
- l) adotta, in caso di necessità e di urgenza, e sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio, da sottoporre alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima adunanza successiva.

Articolo 25
Potere di delega

- 1- In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente ne fa le veci il Vicepresidente, se nominato, ovvero il Consigliere da lui espressamente delegato o, in mancanza, il Consigliere più anziano per nomina o, in caso di pari anzianità di nomina, quello che ha riportato il maggior numero di voti o, a parità di voti, il maggiore di età.
- 2- Il Presidente può delegare la firma degli atti di sua competenza ad uno o più Consiglieri. Le deleghe devono, in ogni caso, essere conferite per iscritto e possono essere revocate; di esse e della loro revoca viene data notizia all'Assemblea.

Articolo 26
Segreteria del Consiglio di Amministrazione

- 1- Il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare il Segretario tra i dipendenti dell'Azienda speciale consortile o tra i dipendenti degli Enti consorziati.
- 2- Di ogni riunione viene redatto a cura del Segretario un verbale, che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
- 3- Il Segretario ha la responsabilità della verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione e della regolare tenuta dei registri, nonché della trasmissione all'Assemblea degli atti di competenza.

Articolo 27
Nomina del Direttore

- 1- Il Direttore è nominato, ai sensi della normativa vigente, per il termine di tre anni, dal Consiglio d'Amministrazione e può essere individuato tra i dipendenti dell'Azienda speciale consortile; l'incarico di Direttore può essere altresì affidato a persona esterna dotata delle necessarie competenze e individuato mediante apposita selezione pubblica sulla base di *curricula* professionali.
- 2- Il Direttore deve essere in possesso di laurea magistrale, legalmente riconosciuta, in discipline tecniche o giuridiche od economiche.
- 3- Il Direttore può essere riconfermato, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 28 Competenze del Direttore

- 1- Il Direttore ha la responsabilità gestionale dell'Azienda speciale consortile ed esercita tutte le funzioni relative alla attività di gestione che non sono per legge o per Statuto riservate ad altri organi, agendo nel quadro degli indirizzi e degli obiettivi determinati dal Consiglio di Amministrazione ed in stretto rapporto con il Presidente, nel rispetto del Regolamento sul controllo analogo.
- 2- Il Direttore, il quale ha la rappresentanza legale dell'Azienda speciale consortile ai sensi dell'art.33 del DPR 902/86, esercita le seguenti funzioni:
 - a) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e sovrintende all'andamento della gestione consortile, gestisce il personale, adottando i provvedimenti di sua competenza;
 - b) formula proposte al Consiglio di Amministrazione nelle materie di competenza del medesimo e lo informa, anche su richiesta dello stesso, sull'andamento tecnico ed economico della gestione consortile, fornendo all'uopo ogni opportuna notizia o chiarimento;
 - c) sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del piano programma, dei bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale e del bilancio d'esercizio – conto consuntivo;
 - d) rappresenta l'Azienda speciale consortile di fronte ai terzi e in giudizio;
 - e) può richiedere la convocazione del Consiglio di Amministrazione e partecipa alle riunioni dello stesso con voto consultivo;
 - f) è datore di lavoro e assume il personale dell'Azienda nell'ambito del fabbisogno annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione, ne dispone lo sviluppo di carriera e l'eventuale licenziamento, secondo i principi e le modalità fissati dalla legge e dal C.C.N.L. con esclusione per i dirigenti e i quadri, per i quali formula proposte al Consiglio di Amministrazione;
 - g) presiede le aste, gli appalti e le licitazioni private ed esercita tutte le funzioni relative alle procedure di gara, con possibilità di delegare tale funzione a dirigenti o funzionari dell'Azienda speciale consortile;
 - h) stipula contratti, con possibilità di delegare tale funzione a dirigenti o funzionari dell'Azienda speciale consortile;
 - i) provvede direttamente alle spese ed opere da farsi in economia, alle spese per il normale ed ordinario funzionamento dell'Azienda speciale consortile ed alle alienazioni entro i limiti fissati dal regolamento aziendale in materia;
 - j) interviene personalmente, o facendosi rappresentare da altro dipendente dell'Azienda speciale consortile, previa procura da conferirsi nei modi di legge, nelle udienze di discussione delle cause di lavoro, con facoltà di conciliare o transigere le controversie;
 - k) fornisce all'Assemblea ed agli Enti consorziati tutti i dati e le notizie richiesti dagli Organi di controllo o da altri Enti locali autorizzati.
- 3- Il Direttore fornisce ai componenti degli Organi Collegiali degli Enti proprietari le informazioni sull'andamento della gestione da questi richieste, in forza delle prerogative del loro mandato.
- 4- Il Direttore, sotto la sua responsabilità, può delegare ad uno o più dipendenti alcune delle proprie funzioni ed attività, mediante provvedimenti formali che vengano assicurati agli atti dell'Azienda speciale consortile.

Articolo 29
Atti fondamentali

- 1- Sono riservati all'approvazione dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 90 del DPR 902/86 e nel rispetto del Regolamento sul controllo analogo, le delibere del Consiglio di Amministrazione concernenti:
 - a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;
 - b) il budget economico almeno triennale;
 - c) il bilancio di esercizio – conto consuntivo;
 - d) il piano degli indicatori di bilancio.
 - e) l'emissione di prestiti obbligazionari;
 - f) la partecipazione e/o la costituzione di Enti e/o Società di cui all'articolo 2.
- 2- I predetti atti fondamentali del Consorzio sono da trasmettere agli Enti consorziati entro quindici giorni dalle deliberazioni di cui al precedente comma 1.

TITOLO III[^]
CONTABILITA' E FINANZA

Articolo 30
Equilibrio di gestione

- 1- L'Azienda speciale consortile, nel rispetto dell'articolo 41 del DPR 902/86, informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi, fra questi, i trasferimenti di ogni tipo, nonché i corrispettivi integrativi del costo dei servizi, con le modalità ed i tempi previsti dalla legge oltre che nel rispetto del piano programma.

Articolo 31
Utile netto di esercizio

- 1- L'utile netto d'esercizio dell'Azienda speciale consortile, risultante dal conto consuntivo approvato dall'Assemblea è destinato secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione tenuto conto della situazione finanziaria dell'Azienda speciale consortile e della necessità di sviluppo degli investimenti. E' prevista la costituzione di un fondo di riserva fino alla concorrenza del 20% del capitale di dotazione.
- 2- Gli utili netti possono essere destinati come segue:
 - a) al fondo di riserva;
 - b) all'incremento del fondo rinnovo impianti;
 - c) al fondo di finanziamento dello sviluppo degli investimenti, fino a concorrenza del fabbisogno previsto nei documenti programmatici;
 - d) agli Enti consorziati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, fermo restando quanto previsto dalla convenzione e dal Regolamento sul controllo analogo.

Articolo 32
Fonti finanziarie

- 1- Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti dal piano programma si provvede:
- a) con i fondi all'uopo accantonati;
 - b) mediante le altre fonti di autofinanziamento;
 - c) con i contributi in conto capitale di altri Enti pubblici locali;
 - d) con prestiti, anche obbligazionari;
 - e) con l'incremento del fondo di dotazione conferito dagli Enti consorziati;
 - f) con conferimenti in natura.

Articolo 33

Perdite

- 1- Nel caso di perdita d'esercizio, fermo restando quanto previsto dalla convenzione e dal Regolamento sul controllo analogo, il Consiglio di Amministrazione analizza in apposito documento le cause che hanno determinato la perdita stessa ed indica puntualmente i provvedimenti adottati per il contenimento della medesima e quelli assunti o proposti per ricondurre in equilibrio la gestione consortile.
- 2- La eventuale perdita d'esercizio deve essere ripianata con l'utilizzo del fondo di riserva. Se il fondo non sarà sufficientemente capiente, il Consiglio di Amministrazione dovrà formulare adeguate proposte da sottoporre alla Assemblea per l'approvazione.
- 3- Qualora, ad intervenuto equilibrio di bilancio nei termini e con le modalità previste dalla legge, per il secondo esercizio consecutivo si accerti il mancato equilibrio tra costi e ricavi o si verifichino perdite di esercizio o spostamenti significativi dagli obiettivi indicati nel piano di rientro approvato dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, indipendentemente dalla normale scadenza del mandato, deve essere espressamente confermato dall'Assemblea da convocarsi entro 30 giorni dall'approvazione del conto consuntivo.
- 4- Le perdite d'esercizio cagionate da un servizio direttamente affidato all'Azienda Speciale ricadono integralmente sul consorziato affidatario anche ai sensi dell'art. 10 del Regolamento e dell'art. 9 del presente statuto.

Articolo 34
Il Collegio dei Revisori dei Conti

- 1- Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri, scelti e nominati in conformità alle leggi vigenti in materia e nel rispetto del Regolamento sul controllo analogo.
- 2- In ogni caso la scelta va fatta al di fuori dell'Assemblea Consortile, del Consiglio d'Amministrazione e degli organi istituzionali degli Enti consorziati.
- 3- La proposta di scelta dei Revisori non può essere discussa e deliberata ove non sia corredata dei curricula professionali e dei titoli comprovanti il possesso dei requisiti di legge.
- 4- Il Collegio dei Revisori vigila sulla regolare tenuta delle scritture contabili e sulla corretta gestione economico-finanziaria dell'Azienda, attesta la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili nonché la conformità delle valutazioni di bilancio, e svolge ogni altra funzione assegnata dalla legge.
- 5- I Revisori possono in qualsiasi momento procedere agli accertamenti di competenza e richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni aziendali o su determinati affari.

Articolo 35
Responsabilità

- 1- Gli Amministratori, la Direzione, i dipendenti dell'Azienda speciale consortile sono soggetti alle responsabilità previste e disciplinate dalla legge e dalla normativa vigente.

Articolo 36 Incompatibilità

- 1- Non possono essere nominati Direttore o dipendenti dell'Azienda speciale consortile i membri dell'Assemblea e i membri del Consiglio di Amministrazione né possono essere membri dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione, il Direttore o i dipendenti dell'Azienda speciale consortile medesimo.
- 2- Il regime delle incompatibilità è regolato dalle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 37
Controversie

- 1- Qualsiasi controversia tra i Consorziati e/o tra uno o più degli stessi e l'Azienda speciale consortile relativamente alla interpretazione, alla validità, all'efficacia e all'esecuzione del presente statuto, laddove non sia superabile in via bonaria, è rimessa alla competenza del foro di Reggio Emilia.

Sub. C

CONVENZIONE ACT – RAFFRONTO VERSIONE in vigore / VERSIONE da approvare

Legenda: ~~testo barrato rosso = eliminato nella versione definitiva~~ | **testo in grassetto verde = aggiunto nella versione definitiva**

VERSIONE in vigore	VERSIONE da approvare
Intestazione – Enti partecipanti –	Intestazione – Enti partecipanti –
La Provincia di Reggio Emilia e i Comuni di: Reggio Emilia - Albinea - Bagnolo in Piano - Baiso - Bibbiano - Boretto - Brescello - Busana - Cadelbosco Sopra - Campagnola - Campegine - Carpineti - Casalgrande - Casina - Castellarano - Castelnovo Monti - Castelnovo Sotto - Cavriago - Canossa - Collagna - Correggio - Fabbrico - Gattatico - Gualtieri - Guastalla - Ligonchio - Luzzara - Montecchio Emilia - Novellara - Poviglio - Quattro Castella - Ramiseto - Reggiolo - Rio Saliceto - Rolo - Rubiera - Sant'Ilario d'Enza - San Martino in Rio - San Polo d'Enza - Scandiano - Toano - Vetto - Vezzano sul Crostolo - Viano - Villa Minozzo che attualmente aderiscono e partecipano al Consorzio denominato "Azienda Consorziale Trasporti - ACT" Visti gli artt. 30, 31 e 114 D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);	La Provincia di Reggio Emilia e i Comuni di: Reggio Emilia - Albinea - Bagnolo in Piano - Baiso - Bibbiano - Boretto - Brescello - Busana - Cadelbosco Sopra - Campagnola - Campegine - Carpineti - Casalgrande - Casina - Castellarano - Castelnovo Monti - Castelnovo Sotto - Cavriago - Canossa - Collagna - Correggio - Fabbrico - Gattatico - Gualtieri - Guastalla - Ligonchio - Luzzara - Montecchio Emilia - Novellara - Poviglio - Quattro Castella - Ramiseto - Reggiolo - Rio Saliceto - Rolo - Rubiera - Sant'Ilario d'Enza - San Martino in Rio - San Polo d'Enza - Scandiano - Toano - Ventasso - Vetto - Vezzano sul Crostolo - Viano - Villa Minozzo che attualmente aderiscono e partecipano all'Azienda Speciale Consortile Consorzio denominata "Azienda Consorziale Trasporti - ACT" Azienda Consorziale Trasporti - ACT Visti gli artt. 30, 31 e 114 del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
Articolo 1 – Enti partecipanti e finalità –	Articolo 1 – Enti partecipanti e finalità –
1. La Provincia di Reggio Emilia e tutti i Comuni della Provincia di Reggio Emilia partecipano al "Consorzio Azienda Consorziale Trasporti - A.C.T.", costituito ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 30, 31 e 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL). 2. Il Consorzio ACT è un consorzio di servizi, strumentale agli enti locali che lo partecipano e svolge le attività previste nel proprio oggetto statutario. 3. Gli Enti pubblici titolari del capitale sociale del Consorzio sono tenuti ad esercitare sul Consorzio un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ed il Consorzio è tenuto a realizzare la parte prevalente della propria attività con l'Ente o gli Enti pubblici che lo controllano. 4. Nel perseguimento del medesimo fine, il Consorzio è obbligato ad osservare le prescrizioni contenute nel "Regolamento recante le procedure e le regole di controllo sul Consorzio da parte degli Enti consorziati" (nel seguito "Regolamento sul controllo analogo"), predisposto e approvato dagli organi competenti del Consorzio, per legge e per statuto. La presente Convenzione ha lo scopo di disciplinare: a) i rapporti interni tra gli Enti locali consorziati e conseguentemente la loro partecipazione al Consorzio; b) le attribuzioni/funzioni affidate dagli Enti locali al Consorzio e le modalità di esercizio delle stesse; c) le modalità di affidamento dei servizi attraverso i relativi contratti di servizio, che dovranno rispettare i contenuti minimi ed i parametri previsti dalla presente	1. La Provincia di Reggio Emilia e tutti i Comuni della Provincia di Reggio Emilia partecipano alla "Azienda Speciale Consortile Consorzio Azienda Consorziale Trasporti - A.C.T.", azienda speciale consortile (nel seguito, "ACT" o "Azienda Speciale Consortile") Consorzio costituita ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 30, 31 e 114 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL). 2. L'Azienda Speciale Consortile Consorzio ACT è un consorzio di servizi, strumentale una azienda speciale consortile strumentale agli enti locali che la partecipano, svolge le attività previste dal proprio oggetto statutario e si qualifica come soggetto in house degli enti locali stessi. 3. Gli Enti pubblici locali titolari del capitale sociale del Consorzio della Azienda Speciale Consortile sono tenuti ad esercitare sul Consorzio sulla Azienda Speciale Consortile un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e la Azienda Speciale Consortile è tenuta a realizzare la parte prevalente della propria attività ai sensi della disciplina normativa vigente di fonte europea e nazionale, oltre l'80% del fatturato, con l'Ente o gli Enti pubblici locali che lo controllano. 4. Nel perseguimento del medesimo fine, l'Azienda Speciale Consortile Consorzio è obbligata a osservare le prescrizioni contenute nello statuto e nel "Regolamento recante le procedure e le regole di controllo sul Consorzio da parte degli Enti consorziati" Regolamento per l'esercizio del controllo analogo congiunto sull'Azienda Consorziale Trasporti da parte dei Comuni e della Provincia di Reggio Emilia Azienda Speciale Consortile (nel seguito, "Regolamento sul controllo analogo"), predisposto e approvato dagli organi competenti del Consorzio, per legge e per statuto. approvato

Convenzione, dal Regolamento del controllo analogo e dalla normativa in vigore. 5. Più specificatamente, il contratto di servizio è lo strumento da adottare per la regolazione dei rapporti tra le amministrazioni locali ed il Consorzio; in particolare individua il servizio da garantire, la tempistica e le modalità di esecuzione, il corrispettivo e la durata del servizio. Rientra tra le competenze della Conferenza istituita ai sensi del Regolamento sul controllo analogo esprimere un parere sulle tipologie dei singoli servizi affidabili al Consorzio da parte degli Enti locali. 6. Qualora dovessero intervenire modifiche normative i consorziati ridefiniranno tempestivamente le eventuali modifiche.	dagli enti locali partecipanti all'Azienda Speciale Consortile. La presente Convenzione ha lo scopo di disciplinare: a) i rapporti interni tra gli Enti locali consorziati e conseguentemente la lororelativa partecipazione al Consorzio;all'Azienda Speciale Consortile; b) le attribuzioni/funzioni affidate dagli Enti locali al Consorzioall'Azienda Speciale Consortile e le modalità di esercizio delle stesse, anche al fine di consentire al Consorzioall'Azienda Speciale Consortile di conseguire al meglio l'oggetto sociale nell'interesse delle comunità locali; c) le modalità di affidamento dei servizi attraverso i relativi contratti di servizio, che dovranno rispettare i contenuti minimi ed iparametri previsti dalla presente Convenzione, dal Regolamento sul controllo analogo e dalla normativadisciplina normativa in vigore al momento dell'affidamento. 5. Più specificatamente, il contratto di servizio è lo strumento da adottare per la regolazione dei rapporti tra le amministrazioni locali ed il Consorzio, quale soggetto erogatore di servizi;gli Enti locali e l'Azienda Speciale Consortile; in particolare il contratto di servizio individua il servizio da garantire, la tempistica e le modalità di esecuzione, il corrispettivo e la durata del servizio. Rientra tra le competenze del la Conferenza istituitaComitato permanente di indirizzo e coordinamento ai sensi del Regolamento sul controllo analogo esprimere un parere sulle tipologie dei singoli servizi affidabili al Consorzioall'Azienda Speciale Consortile da parte degli Enti locali. 6. Qualora dovessero intervenire modifiche normative i Consorziati ridefiniranno tempestivamente le eventuali modifiche. [ELIMINATO nella versione aggiornata]
Articolo 2 – Durata, recesso e scioglimento – 1. La presente Convenzione ha una durata fino al 31 Dicembre 2030, pari alla durata del Consorzio; qualora nel corso della sua vigenza dovessero intervenire, per qualsiasi motivo, modifiche alla durata del Consorzio, la presente Convenzione dovrà essere immediatamente e prontamente ridefinita nella sua durata al fine di allinearla alla nuova durata del Consorzio. 2. Lo statuto del Consorzio regola le modalità di recesso degli Enti consorziati dal Consorzio, nonché lo scioglimento del Consorzio.	Articolo 2 – Durata, recesso e scioglimento – 1. La presente Convenzione ha una durata fino al 31 Dicembre 2030, pari alla durata del Consorzio;della Azienda Speciale Consortile; qualora nel corso della suarelativa vigenza dovessero intervenire, per qualsiasi motivo, modifiche alla durata del Consorzio,dell'Azienda Speciale Consortile, la presente Convenzione dovrà essere immediatamente e prontamente ridefinita nella suacorrispondente durata al fine di allinearla alla nuova durata del Consorzio,dell'Azienda Speciale Consortile. 2. Lo statuto dell'Azienda Speciale ConsortileConsorzio regola le modalità di recesso degli Enti consorziati dal Consorzio,locali dall'Azienda Speciale Consortile nonché lo scioglimento del Consorzio,dell'Azienda Speciale Consortile.
Articolo 3 – Adesione alla Convenzione – 1. Fermo restando che il Consorzio può essere partecipato solo da Enti Locali ed Enti pubblici, potranno essere ammessi a far parte del Consorzio altri Enti Locali territoriali che risultino avere interesse comune con gli Enti consorziati, secondo le modalità e nel rispetto delle procedure stabilite dallo Statuto del Consorzio. 2. La partecipazione al Consorzio impone l'obbligo di adesione alla presente Convenzione e non comporta per gli Enti aderenti l'automatico affidamento alla gestione consortile di tutti i servizi individuati fra gli scopi del Consorzio stesso.	Articolo 3 – Adesione alla Convenzione – 1. Fermo restando che l'Azienda Speciale ConsortileConsorzio può essere partecipata solo da Enti Locali ed Enti pubblici, potranno essere ammessi a far parte dell'Azienda Speciale ConsortileConsorzio altri Enti Locali territoriali che risultino avere interesse comune con gli Enti consorziati, secondo le modalità e nel rispetto delle procedure stabilite dallo statuto dell'Azienda Speciale ConsortileConsorzio e dal Regolamento sul controllo analogo, previa sottoscrizione della presente Convenzione. 2. La partecipazione all'Azienda Speciale ConsortileConsorzio impone l'obbligo di adesione alla

	presente Convenzione e non comporta per gli Enti aderenti l'automatico affidamento alla gestione consortile di tutti i servizi individuati fra gli scopi del Consorzio stesso ma non comporta per gli Enti aderenti l'obbligo di affidare alla gestione consortile i servizi individuati tra gli scopi dell'Azienda Speciale Consortile stessa.
Articolo 4 – Quote di partecipazione –	Articolo 4 – Quote di partecipazione –
Vengono mantenute le quote di partecipazione al Consorzio, che tengono conto dell'importanza del ruolo esercitato, in sede di costituzione del Consorzio, dai singoli Enti nel sistema della mobilità integrata, nonché della quantità della popolazione residente.	Vengono mantenute Sono mantenute le quote di partecipazione al Consorzio all'Azienda Speciale Consortile, che tengono conto dell'importanza del ruolo esercitato, in sede di costituzione del Consorzio della medesima Azienda Speciale Consortile, dai singoli Enti nel sistema della mobilità integrata, nonché della quantità della popolazione residente.
Articolo 5 – Responsabilità e rapporti economico-finanziari –	Articolo 5 – Responsabilità e rapporti economico-finanziari –
1. Gli Enti consorziati concorrono in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione: – nella proprietà dei beni, immobili e mobili, del Consorzio; – nella partecipazione ai risultati di gestione; – nella prestazione delle garanzie per i finanziamenti concessi al Consorzio; – nel conferimento dei capitali necessari per gli investimenti patrimoniali. 2. I servizi svolti a seguito di affidamento con contratto di servizio da parte dei singoli Comuni hanno una contabilità separata rispetto alla contabilità generale del Consorzio. 3. Tuttavia, per gli investimenti che, per la loro natura, determinano interessi differenziati fra gli Enti consorziati, l'Assemblea può stabilire, in accordo con gli Enti stessi, criteri di concorso diversi da quelli proporzionali di cui al comma 1. In tal caso le opere realizzate saranno, al momento dello scioglimento, di proprietà degli Enti che hanno partecipato al finanziamento, in percentuale pari all'impegno finanziario da ciascuno di essi sostenuto.	1. Gli Enti consorziati, nel conferimento dei capitali necessari per gli investimenti patrimoniali che non determinano interessi differenziali tra gli Enti consorziati, concorrono in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione: – nella proprietà dei beni, immobili e mobili, dell'Azienda Speciale Consortile; Consorzio; – nella partecipazione ai risultati di gestione; ad eccezione dei singoli affidamenti disposti direttamente secondo il modello in house per i quali valgono e si applicano le regole di cui all'art. 10 del Regolamento sul controllo analogo; – nella prestazione delle garanzie per i finanziamenti concessi al Consorzio; – nel conferimento dei capitali necessari per gli investimenti patrimoniali. 2. I servizi svolti in forza di affidamento con contratto di servizio da parte dei singoli Comuni affidamento diretto in house da parte dei singoli Enti consorziati hanno una contabilità separata rispetto alla contabilità generale dell'Azienda Speciale Consortile Consorzio ai sensi dell'art. 10 del Regolamento sul controllo analogo. 3. Per gli investimenti che, per la loro corrispondente natura, determinano interessi differenziati fra gli Enti consorziati, l'Assemblea può deve stabilire, in accordo con gli Enti stessi, criteri di concorso diversi da quelli proporzionali di cui al comma 1. In tal caso le opere realizzate saranno, al momento dello scioglimento, di proprietà degli Enti che hanno partecipato al finanziamento, in percentuale pari all'impegno finanziario da ciascuno di essi sostenuto. 4. I contratti di servizio stipulati dal singolo Consorziato affidante dovranno obbligatoriamente contenere specifiche clausole di manleva a favore dell'Azienda Speciale Consortile e degli altri Consorziati per ogni eventuale onere imprevisto o contenzioso nascente dall'affidamento. [COMMA NUOVO]
Articolo 6 – Rappresentanza degli Enti consorziati –	Articolo 6 – Rappresentanza degli Enti consorziati –
1. Gli Enti consorziati, ai quali, attraverso la partecipazione al Consorzio, spetta di determinare le finalità e gli indirizzi dell'attività dello stesso, esprimono la loro volontà e le loro direttive nell'ambito dell'Assemblea Consortile tramite i loro rappresentanti, la quale è composta dal Presidente della Provincia o da suo delegato e dai Sindaci dei Comuni della Provincia o loro delegati, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla presente convenzione e dallo Statuto.	1. Gli Enti consorziati, ai quali, attraverso la partecipazione all'Azienda Speciale Consortile, Consorzio, spetta di determinare le finalità e gli indirizzi dell'attività dello stesso, la determinazione delle finalità e degli indirizzi dell'attività della stessa, esprimono la loro volontà e le loro direttive relativa volontà e le corrispondenti direttive nell'ambito dell'Assemblea consortile tramite i loro propri rappresentanti, la quale è composta dal Presidente della Provincia o da suo delegato e dai Sindaci dei Comuni della

2. La delega assegnata dal Presidente della Provincia o dal Sindaco si intende effettuata alla persona indicata fino a diversa comunicazione. Comunque il delegato cessa dalla rappresentanza allorché decade dalla propria carica il Presidente o il Sindaco delegante o per sopraggiunta mancanza dei requisiti necessari.	Provincia o loro delegati, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla presente Convenzione e dallo statuto, fermo restando quanto previsto dal Regolamento sul controllo analogo. 2. La delega assegnata dal Presidente della Provincia o dal Sindaco si intende effettuata alla persona indicata fino a diversa comunicazione. Comunque il delegato cessaIn ogni caso, il delegato cessa dalla rappresentanza allorché decade dalla propria carica il Presidente o il Sindaco delegante e per sopraggiunta mancanza dei requisiti necessari.ovvero per sopraggiunta mancanza dei requisiti necessari.
Articolo 7 – Forme di consultazione e partecipazione degli Enti consorziati –	Articolo 7 – Forme di consultazione e partecipazione degli Enti consorziati –
1. Gli organi consortili di cui allo statuto promuovono ogni possibile forma di consultazione e partecipazione degli Enti consorziati in merito agli aspetti fondamentali dell'attività del Consorzio. 2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma precedente, gli organi consortili in particolare: a) attuano incontri con gli amministratori dei Comuni e della Provincia; b) partecipano a sedute degli organi collegiali degli Enti consorziati; c) divulgano ed illustrano ai Comuni consorziati e alla Provincia l'attività consortile, anche mediante un'attività di report periodico sull'andamento dell'Azienda e su tutte le principali iniziative consortili; d) attuano incontri con i cittadini in accordo con l'Ente interessato. 3. Il Regolamento sul controllo analogo, adottato dal Consorzio, disciplina le forme ed attività di controllo degli Enti locali sul Consorzio.	1. Gli organi consortili di cui allo statuto promuovono ogni possibile forma di consultazione e partecipazione degli Enti consorziati in merito agli aspetti fondamentali dell'attività dell'Azienda Speciale Consortile,Consorzio, fermo restando quanto previsto dal Regolamento sul controllo analogo. 2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma precedente, gli organi consortili in particolare: a) attuanoa) svolgono incontri con gli amministratori dei Comuni e della Provincia; b) partecipano qualora richiesti, su invito, alle sedute degli organi collegiali degli Enti consorziati; c) divulgano ed illustranoe illustrano ai Comuni consorziati e alla Provincia l'attività consortile, anche mediante un'attività di report periodico sull'andamento dell'Azienda Speciale ConsortileAzienda e su tutte le principali iniziative consortili; d) attuano incontrid) organizzano incontri con i cittadini in accordo con l'Ente o gli Enti interessati. 3. Il Regolamento sul controllo analogo dell'Azienda Speciale ConsortileConsorzio disciplina le forme ed attivitàe le attività di controllo analogo e congiunto degli Enti consorziati sull'Azienda Speciale Consortile.Consorzio. 4. Gli Enti locali partecipanti all'Azienda Speciale Consortile si obbligano ad approvare il Regolamento sul controllo analogo e a partecipare al Comitato permanente di indirizzo e coordinamento secondo le forme e le modalità ivi previste. [COMMA NUOVO]
Articolo 8 – Principi di regolazione dei servizi sul territorio –	Articolo 8 – Principi di regolazione dei servizi sul territorio –
Gli organi consortili uniformano la loro azione rispetto al raggiungimento in particolare dei seguenti principi: – garanzia di efficienza tecnica degli impianti e delle strutture; – sviluppo delle attività nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità; – perseguimento dell'equilibrio economico, della tutela e della sostenibilità ambientale; – attenzione verso l'utenza e trasparenza operativa; – perseguimento di economie di scala nella gestione associata dei servizi; – assicurare indipendentemente dalla misura della partecipazione, la medesima cura e salvaguardia per gli interessi di tutti gli Enti consorziati; – assicurare la trasparenza e l'imparzialità nella gestione dei servizi.	Gli organi consortili uniformano la loro relativa azione rispetto al raggiungimentoai fini del raggiungimento in particolare dei seguenti obiettivi e/o principi: – garanzia di efficienza tecnica degli impianti e delle strutture; – sviluppo delle attività nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità;; – perseguimento dell'equilibrio economico, della tutela e della sostenibilità ambientale; – attenzione verso l'utenza e trasparenza operativa; – perseguimento di economie di scala nella gestione associata dei servizi; – assicurare, indipendentemente dalla misura della partecipazione, la medesima cura e salvaguardia per gli interessi di tutti gli Enti consorziati; – assicurare la trasparenza e l'imparzialità nella gestione dei servizi.

Articolo 9 – Obblighi –	Articolo 9 – Obblighi –
1. L'Ente consorziato, con l'approvazione della presente Convenzione, contrae l'obbligo: a) di versare, nel rispetto delle scadenze, l'ammontare della quota di partecipazione e le ulteriori somme a qualsiasi titolo dovute al Consorzio rispetto a quella che risulta già versata; b) di iscrivere, nei propri bilanci, gli oneri derivanti dai contratti di servizio. 2. Fatti salvi i casi del tutto eccezionali, da valutare di volta in volta e comunque da comunicare al Consiglio di Amministrazione, i versamenti debbono essere eseguiti entro il termine massimo di tre mesi dalla data della relativa richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione. In ogni caso, trascorso tale termine massimo di tre mesi, i versamenti non ancora eseguiti saranno aumentati degli interessi maturati per i giorni di ritardo calcolati sulla base del tasso ufficiale di riferimento (TUR) più 1,5%.	1. L'Ente consorziato, con l'approvazione della presente Convenzione, contrae l'obbligo: a) di versare, nel rispetto delle scadenze, l'ammontare della quota di partecipazione e le ulteriori somme a qualsiasi titolo dovute all'Azienda Speciale Consortile rispetto a quella che risulta già versata; b) di iscrivere, nei propri bilanci, gli oneri derivanti dai contratti di servizio. 2. Fatti salvi i casi del tutto eccezionali, da valutare di volta in volta e comunque da comunicare al Consiglio di Amministrazione, i versamenti debbono essere eseguiti entro il termine massimo di tre mesi 3 (tre) mesi dalla data della relativa richiesta formulata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In ogni caso, trascorso tale termine massimo di tre mesi, i versamenti non ancora eseguiti saranno aumentati degli interessi maturati per i giorni di ritardo calcolati sulla base del tasso ufficiale di riferimento (TUR) più 1,5%. [ELIMINATO nella versione definitiva]
Articolo 10 – Controversie –	Articolo 10 – Controversie –
1. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra gli Enti consorziati e il Consorzio in dipendenza della Convenzione, dopo un tentativo amichevole di conciliazione, saranno demandate per la loro risoluzione ad un Collegio arbitrale composto di tre membri, nominati uno per ciascuno dalle parti interessate ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo tra i due nominati o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia. 2. Il ricorso alla procedura arbitrale è promosso dalla parte che vi ha interesse, mediante atto notificato a mezzo di Ufficiale Giudiziario, comprendente la nomina del proprio arbitro, con relativa accettazione e l'invito a procedere alla designazione del proprio. La controparte deve notificare nei 20 (venti) giorni successivi le generalità dell'arbitro da essa nominato e la relativa accettazione. In difetto, la designazione compete al Presidente del Tribunale di Reggio Emilia. 3. Nei quindici giorni successivi alla nomina o designazione del secondo arbitro, gli Enti provvedono alla nomina del terzo arbitro, con funzione di Presidente del Collegio Arbitrale, ai sensi del comma 1. 4. Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo le norme del libro quarto, Titolo VIII del codice di procedura civile italiano. 5. Nell'ipotesi di controversia con un numero di contendenti superiore a due, la designazione dei tre arbitri, in difetto di accordo tra le parti, compete al Presidente del Tribunale di Reggio Emilia. 6. Il Collegio risiede a Reggio Emilia. La determinazione del Collegio deve essere emessa entro 120 (centoventi) giorni dall'accettazione del terzo arbitro e viene assunta a maggioranza. Il Collegio determina altresì i criteri di ripartizione delle spese e dei compensi, che il Collegio stesso liquida.	1-6. [Intera disciplina arbitrale dettagliata eliminata: Collegio arbitrale di tre membri, nomina tramite Ufficiale Giudiziario, termini di 20 giorni e 15 giorni, procedura c.p.c. libro IV Titolo VIII, sede a Reggio Emilia, termine 120 giorni, liquidazione spese] 1. Qualsiasi controversia tra i Consorziati e/o tra uno o più degli stessi e l'Azienda speciale consortile relativamente alla interpretazione, alla validità, all'efficacia e all'esecuzione del presente Regolamento, laddove non sia superabile in via bonaria, è rimessa alla competenza del foro di Reggio Emilia. Nota: la clausola arbitrale complessa (commi 1-6) è integralmente sostituita dalla devoluzione al foro ordinario di Reggio Emilia.

Sub. D

AZIENDA CONSORZIALE TRASPORTI - A.C.T.

CONVENZIONE

INDICE

Articolo	1 -	Enti partecipanti e finalità
Articolo	2 -	Durata, recesso e scioglimento
Articolo	3 -	Adesione al Convenzione
Articolo	4 -	Quote di partecipazione
Articolo	5 -	Responsabilità e rapporti economico-finanziari
Articolo	6 -	Rappresentanza degli Enti consorziati
Articolo	7 -	Forme di consultazione e partecipazione degli Enti consorziati
Articolo	8 -	Principi di regolazione dei servizi sul territorio
Articolo	9 -	Obblighi
Articolo	10 -	Controversie

La Provincia di Reggio Emilia e i Comuni di:

Reggio Emilia - Albinea - Bagnolo in Piano - Baiso - Bibbiano - Boretto - Brescello - Cadelbosco
Sopra - Campagnola - Campegine - Carpineti - Casalgrande - Casina - Castellarano - Castelnovo
Monti - Castelnovo Sotto - Cavriago - Canossa - Correggio - Fabbri - Gattatico - Gualtieri -
Guastalla - Luzzara - Montecchio Emilia - Novellara - Poviglio - Quattro Castella - Reggiolo - Rio
Saliceto - Rolo - Rubiera - Sant'Ilario d'Enza - San Martino in Rio - San Polo d'Enza - Scandiano
- Toano - Ventasso - Vetto - Vezzano sul Crostolo - Viano - Villa Minozzo,

che attualmente aderiscono e partecipano all'Azienda Speciale Consortile denominata "*Azienda
Consortiale Trasporti - ACT*",

Visti gli artt. 30, 31 e 114 del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

Articolo 1
Enti partecipanti e finalità

1. La Provincia di Reggio Emilia e tutti i Comuni della Provincia di Reggio Emilia partecipano alla “Azienda Speciale Consortile Azienda Consorziale Trasporti - A.C.T.”, azienda speciale consortile (nel seguito, “ACT” o “*Azienda Speciale Consortile*”) costituita ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 30, 31 e 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (TUEL).
2. L’Azienda Speciale Consortile ACT è una azienda speciale consortile strumentale agli enti locali che la partecipano, svolge le attività previste dal proprio oggetto statutario e si qualifica come soggetto *in house* degli enti locali stessi.
3. Gli Enti locali titolari del capitale sociale dell’Azienda Speciale Consortile sono tenuti ad esercitare sulla Azienda Speciale Consortile un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e l’Azienda Speciale Consortile è tenuta a realizzare la parte prevalente della propria attività ai sensi della disciplina normativa vigente di fonte europea e nazionale, oltre l’80% del fatturato, con l’Ente o gli Enti locali che la controllano.
4. Nel perseguimento del medesimo fine, l’Azienda Speciale Consortile è obbligata a osservare le prescrizioni contenute nello statuto e nel “*Regolamento per l’esercizio del controllo analogo congiunto sull’Azienda Consorziale Trasporti da parte dei Comuni e della Provincia di Reggio Emilia*” (nel seguito, “*Regolamento sul controllo analogo*”), approvato dagli enti locali partecipanti all’Azienda Speciale Consortile.

La presente Convenzione ha lo scopo di disciplinare:

- i rapporti interni tra gli Enti locali consorziati e conseguentemente la relativa partecipazione all’Azienda Speciale Consortile;
 - le attribuzioni/funzioni affidate dagli Enti locali all’Azienda Speciale Consortile e le modalità di esercizio delle stesse, anche al fine di consentire all’Azienda Speciale Consortile di conseguire al meglio l’oggetto sociale nell’interesse delle comunità locali;
 - le modalità di affidamento dei servizi, da parte degli Enti locali che hanno aderito all’Azienda Speciale Consortile, attraverso i relativi contratti di servizio, che dovranno rispettare i contenuti minimi e i parametri previsti dalla presente Convenzione, dal Regolamento sul controllo analogo e dalla disciplina normativa in vigore al momento dell’affidamento.
5. Più specificatamente, il contratto di servizio è lo strumento da adottare per la regolazione dei rapporti tra gli Enti locali e l’Azienda Speciale Consortile; in particolare il contratto di servizio individua il servizio da garantire, la tempistica e le modalità di esecuzione, il corrispettivo e la durata del servizio.
Rientra tra le competenze del Comitato permanente di indirizzo e coordinamento ai sensi del Regolamento sul controllo analogo esprimere un parere sulle tipologie dei singoli servizi affidabili all’Azienda Speciale Consortile da parte degli Enti locali i quali, nell’ambito delle rispettive esigenze e della relativa organizzazione, possono decidere di volta in volta quali servizi affidare alla Azienda Speciale Consortile, nel rispetto dell’oggetto statutario dell’Azienda Speciale Consortile e della disciplina normativa e regolamentare in vigore al momento dell’affidamento.

Articolo 2
Durata, recesso e scioglimento

1. La presente Convenzione ha una durata pari alla durata dell'Azienda Speciale Consortile; qualora nel corso della relativa vigenza dovessero intervenire, per qualsiasi motivo, modifiche alla durata dell'Azienda Speciale Consortile, la presente Convenzione dovrà essere immediatamente e prontamente ridefinita nella corrispondente durata al fine di allinearla alla nuova durata dell'Azienda Speciale Consortile.
2. Lo statuto dell'Azienda Speciale Consortile regola le modalità di recesso degli Enti locali dall'Azienda Speciale Consortile nonché lo scioglimento dell'Azienda Speciale Consortile.

Articolo 3
Adesione alla Convenzione

1. Fermo restando che l'Azienda Speciale Consortile può essere partecipata solo da Enti Locali, potranno essere ammessi a far parte dell'Azienda Speciale Consortile altri Enti Locali territoriali che risultino avere interesse comune con gli Enti consorziati, secondo le modalità e nel rispetto delle procedure stabilite dallo statuto dell'Azienda Speciale Consortile e dal Regolamento sul controllo analogo, previa sottoscrizione della presente Convenzione.
2. La partecipazione all'Azienda Speciale Consortile impone l'obbligo di adesione alla presente Convenzione, ma non comporta per gli Enti aderenti l'obbligo di affidare alla gestione consortile i servizi individuati tra gli scopi dell'Azienda Speciale Consortile stessa.

Articolo 4

Quote di partecipazione

1. Sono mantenute le quote di partecipazione all'Azienda Speciale Consortile, che tengono conto dell'importanza del ruolo esercitato, in sede di costituzione della medesima Azienda Speciale Consortile, dai singoli Enti nel sistema della mobilità integrata, nonché della quantità della popolazione residente.

Articolo 5
Responsabilità e rapporti economico-finanziari

1. Gli Enti consorziati, nel conferimento dei capitali necessari per gli investimenti patrimoniali che non determinano interessi differenziali tra gli Enti consorziati, concorrono in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione:
 - nella proprietà dei beni, immobili e mobili, dell'Azienda Speciale Consortile;
 - nella partecipazione ai risultati di gestione, ad eccezione dei singoli affidamenti disposti direttamente secondo il modello *in house* per i quali valgono e si applicano le regole di cui all'art. 10 del Regolamento sul controllo analogo;
 - nel conferimento dei capitali necessari per gli investimenti patrimoniali.
2. I servizi svolti in forza di affidamento diretto *in house* da parte dei singoli Enti consorziati hanno una contabilità separata rispetto alla contabilità generale dell'Azienda Speciale Consortile ai sensi dell'art. 10 del Regolamento sul controllo analogo.
3. Per gli investimenti che, per la corrispondente natura, determinano interessi differenziati fra gli Enti consorziati, l'Assemblea deve stabilire, in accordo con gli Enti stessi, criteri di concorso diversi da quelli proporzionali di cui al comma 1. In tal caso le opere realizzate saranno, al momento dello scioglimento, di proprietà degli Enti che hanno partecipato al finanziamento, in percentuale pari all'impegno finanziario da ciascuno di essi sostenuto.
4. I contratti di servizio stipulati dal singolo Consorzio affidante dovranno obbligatoriamente contenere specifiche clausole di manleva a favore dell'Azienda Speciale Consortile e degli altri Consorziati per ogni eventuale onere imprevisto o contenzioso nascente dall'affidamento.

Articolo 6

Rappresentanza degli Enti consorziati

1. Gli Enti consorziati, ai quali, attraverso la partecipazione all'Azienda Speciale Consortile, spetta la determinazione delle finalità e degli indirizzi dell'attività della stessa, esprimono la relativa volontà e le corrispondenti direttive nell'ambito dell'Assemblea consortile tramite i propri rappresentanti, la quale è composta dal Presidente della Provincia o da suo delegato e dai Sindaci dei Comuni della Provincia o loro delegati, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla presente Convenzione e dallo statuto, fermo restando quanto previsto dal Regolamento sul controllo analogo.
2. La delega assegnata dal Presidente della Provincia o dal Sindaco si intende effettuata alla persona indicata fino a diversa comunicazione. In ogni caso, il delegato cessa dalla rappresentanza allorché decade dalla propria carica il Presidente o il Sindaco delegante ovvero per sopraggiunta mancanza dei requisiti necessari.

Articolo 7

Forme di consultazione e partecipazione degli Enti consorziati

1. Gli organi consortili di cui allo statuto promuovono ogni possibile forma di consultazione e partecipazione degli Enti consorziati in merito agli aspetti fondamentali dell'attività dell'Azienda Speciale Consortile, fermo restando quanto previsto dal Regolamento sul controllo analogo.
2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma precedente, gli organi consortili di cui allo statuto in particolare:
 - svolgono incontri con gli amministratori dei Comuni e della Provincia;
 - partecipano, su invito, alle sedute degli organi collegiali degli Enti consorziati;
 - divulgano e illustrano ai Comuni consorziati e alla Provincia l'attività consortile, anche mediante un'attività di report periodico sull'andamento dell'Azienda Speciale Consortile e su tutte le principali iniziative consortili;
 - organizzano incontri con i cittadini in accordo con l'Ente o gli Enti interessati.
3. Il Regolamento sul controllo analogo dell'Azienda Speciale Consortile disciplina le forme e le attività di controllo analogo e congiunto degli Enti consorziati sull'Azienda Speciale Consortile.
4. Gli Enti locali partecipanti all'Azienda Speciale Consortile si obbligano ad approvare il Regolamento sul controllo analogo e a partecipare al Comitato permanente di indirizzo e coordinamento secondo le forme e le modalità ivi previste.

Art. 8

Principi di regolazione dei servizi sul territorio

1. Gli organi consortili uniformano la relativa azione ai fini del raggiungimento in particolare dei seguenti obiettivi e/o principi:
 - garanzia di efficienza tecnica degli impianti e delle strutture;
 - sviluppo delle attività nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
 - perseguimento dell'equilibrio economico, della tutela e della sostenibilità ambientale;
 - attenzione verso l'utenza e trasparenza operativa;
 - perseguimento di economie di scala nella gestione associata dei servizi;
 - assicurare, indipendentemente dalla misura della partecipazione, la medesima cura e salvaguardia per gli interessi di tutti gli Enti consorziati;
 - assicurare la trasparenza e l'imparzialità nella gestione dei servizi.

Articolo 9

Obblighi

1. L'Ente consorziato, con l'approvazione della presente Convenzione, contrae l'obbligo:
 - a. di versare, nel rispetto delle scadenze, l'ammontare della quota di partecipazione e le ulteriori somme a qualsiasi titolo dovute all'Azienda Speciale Consortile rispetto a quella che risulta già versata;
 - b. di iscrivere, nei propri bilanci, gli oneri derivanti dai contratti di servizio.
2. Fatti salvi i casi del tutto eccezionali, da valutare di volta in volta e comunque da comunicare al Consiglio di Amministrazione, i versamenti debbono essere eseguiti entro il termine massimo di 3 (tre) mesi dalla data della relativa richiesta formulata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10
Controversie

1. Qualsiasi controversia tra i Consorziati e/o tra uno o più degli stessi e l'Azienda speciale consortile relativamente alla interpretazione, alla validità, all'efficacia e all'esecuzione del presente Regolamento, laddove non sia superabile in via bonaria, è rimessa alla competenza del foro di Reggio Emilia.

REGOLAMENTO SUL CONTROLLO ANALOGO – RAFFRONTO VERSIONE in vigore / VERSIONE da approvare

Legenda: ~~testo barrato rosso~~ = eliminato | **testo grassetto verde** = aggiunto | sfondo giallo = articolo interamente nuovo nella versione definitiva

VERSIONE in vigore	VERSIONE da approvare
REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL "CONTROLLO ANALOGO" SU AZIENDA CONSORTILE TRASPORTI ACT DA PARTE DEL COMUNE, DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E DEI COMUNI SOCI	REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL "CONTROLLO ANALOGO" SU AZIENDA CONSORTILE TRASPORTI ACT DA PARTE DEL COMUNE, DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E DEI COMUNI SOCI REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO SULL'AZIENDA CONSORZIALE TRASPORTI (ACT) DA PARTE DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Art. 1 – Oggetto e finalità	Art. 1 – Oggetto e finalità
1. Il presente Regolamento, approvato dal Comune, dalla Provincia di Reggio Emilia e dalla totalità dei Comuni soci di Azienda Consorziale Trasporti (nel seguito indicata per brevità "Consortio"), disciplina le forme e le attività del controllo analogo che il Comune e la Provincia di Reggio Emilia e i medesimi Comuni soci esercitano sul Consortio, in conformità e nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria nonché dei principi definiti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia CE e dei Giudici Amministrativi. 2. Il presente Regolamento disciplina dunque le attività di vigilanza e di controllo esercitate da parte della Provincia e dei Comuni soci nei confronti del Consortio. L'attività di vigilanza e controllo si configura come una attività di controllo di tipo programmatico, qualitativo ed economico-finanziario. Il Consortio è sottoposto ai poteri di direzione e coordinamento da parte della Provincia e dei Comuni soci. 3. Altre modalità di controllo e di verifica, con i correlativi obblighi per il Consortio, potranno essere previsti negli atti di affidamento della produzione di beni e servizi al Consortio da parte della Provincia e dei Comuni soci. Gli atti di affidamento dovranno prevedere, in capo ai Comuni affidanti, il potere di effettuare verifiche ed ispezioni periodiche presso la sede sociale e nei luoghi di svolgimento dei singoli interventi o servizi. 4. Le finalità connesse alle predette attività consistono nel garantire, in condizioni di trasparenza, economicità e tempestività, la rispondenza dell'azione amministrativa inerente la produzione ed erogazione di servizi ai principi costituzionali, normativi e statutari, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e nell'ottica di assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico generale.	1. Il presente Regolamento, approvato dal Comune, dalla Provincia di Reggio Emilia e dalla totalità dei Comuni soci di Azienda Consorziale Trasporti (nel seguito indicata per brevità "Consortio"), dai Comuni e dalla Provincia di Reggio Emilia (nel seguito, per brevità, congiuntamente i "Consortiati" e, singolarmente, il "Consortiato") nell'Assemblea dell'Azienda Consorziale Trasporti (nel seguito, per brevità, "ACT" o l'"Azienda speciale consortile") e dai rispettivi Consigli, disciplina le forme e le attività del controllo analogo che il Comune e la Provincia di Reggio Emilia e i medesimi Comuni soci esercitano sul Consortio, modalità per l'esercizio congiunto e coordinato delle attività di direzione, coordinamento, supervisione e controllo su ACT, per garantire la piena ed effettiva attuazione e realizzazione del controllo congiunto, analogo a quello esercitato sui propri uffici e/o sulle proprie strutture, in conformità e nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria nonché dei principi definiti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia CE e dei Giudici Amministrativi, alla disciplina normativa di fonte europea e nazionale e in armonia con gli orientamenti della giurisprudenza europea e nazionale. 2. Il presente Regolamento detta in particolare le disposizioni per definire: a) le modalità con cui i Consortiati esercitano su ACT il controllo analogo; b) i contenuti necessari dei contratti/convenzioni attuativi da stipularsi tra ACT e i singoli Consortiati per garantire il rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.2. Il presente Regolamento disciplina dunque le attività di vigilanza e di controllo esercitate da parte della Provincia e dei Comuni soci nei confronti del Consortio. L'attività di vigilanza e controllo si configura come una attività di controllo di tipo programmatico, qualitativo ed economico-finanziario. Il Consortio è sottoposto ai poteri di direzione e coordinamento da parte della Provincia e dei Comuni soci. 3. Ulteriori modalità di controllo potranno essere previste negli atti di affidamento. In particolare, con riferimento agli affidamenti posti in essere direttamente da singoli Consortiati, gli altri Enti si impegnano ad assumere comportamenti idonei ad assicurare al Consortiato interessato l'esercizio di poteri di controllo e verifica più penetranti e diretti sullo specifico affidamento. 4. Le finalità consistono nel garantire, in condizioni di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e tempestività, la rispondenza dell'azione amministrativa ai principi costituzionali, normativi e statutari, in un quadro di

	tutela prioritaria degli utenti e comunque sempre nell'ottica di assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico generale.
(non presente nella versione base)	Art. 2 – Durata e disciplina del Regolamento [ARTICOLO NUOVO]
—	1. La durata del presente Regolamento è fissata in cinque anni ed è rinnovabile. 2. Il presente Regolamento deve essere costantemente coerente con le clausole dello statuto e della Convenzione vigenti dell'Azienda speciale consortile. 3. L'eventuale adesione di nuovi Consorziati comporta l'integrale accettazione e conseguente sottoscrizione da parte degli stessi del presente Regolamento che non viene peraltro modificato. 4. Il venir meno della qualità di Consorziato comporta, parimenti, l'automatico recesso anche dal presente Regolamento.
(non presente nella versione base)	Art. 3 – Organo di amministrazione e Collegio dei revisori di ACT [ARTICOLO NUOVO]
—	1. I Consorziati si impegnano affinché, nel rispetto delle disposizioni statutarie, i componenti dell'Organo di amministrazione e i membri del Collegio dei revisori di ACT siano scelti tra persone che posseggono requisiti per la nomina a consigliere comunale e provinciale nonché requisiti di competenza tecnica ed amministrativa adeguati alla carica, con particolare riguardo alla disciplina normativa in tema di incompatibilità, inconfiribilità, conflitto di interessi per la nomina negli organismi partecipati dagli enti pubblici nonché in materia di parità di genere.
(non presente nella versione base)	Art. 4 – Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento [ARTICOLO NUOVO]
—	1. I Consorziati esercitano su ACT un controllo congiunto analogo a quello esercitato sui propri uffici e/o sulle proprie strutture mediante un organismo denominato "Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento" (il "Comitato Permanente"). 2. Il Comitato rappresenta la sede del coordinamento tra i Consorziati per l'esercizio delle attività di informazione, consultazione, valutazione, verifica e controllo preventivo, contestuale, successivo e ispettivo. Competenze del Comitato (art. 4, co. 3 – approvazione preventiva di): a) indirizzi strategici per il mandato dei rappresentanti nell'Organo di amministrazione; b) piani e programmi di ACT; c) budget economico e patrimoniale; d) modifiche all'organigramma (se comportano incremento posizioni dirigenziali o diversa strutturazione macro-divisioni); e) bilancio di esercizio e documenti affini; f) modifica dello statuto, della Convenzione e del presente Regolamento; g) criteri di controllo sulla qualità, efficacia, efficienza e congruità dei servizi; h) definizione della tipologia dei servizi affidabili; i) ogni ulteriore atto necessario per esigenze informative dei Consorziati. 4. Il Comitato verifica lo stato di attuazione degli obiettivi, anche sul profilo dell'efficacia, qualità, efficienza ed economicità della gestione, acquisendo periodicamente informazioni sull'assetto organizzativo e sulle politiche di assunzione e reclutamento del personale. Verifica altresì

	l'adozione dei regolamenti per acquisto di beni e servizi, reclutamento personale e conferimento di incarichi. 5. Il Comitato trasmette la propria approvazione preventiva entro 30 giorni. In caso di mancato pronunciamento, si intenderà formato il silenzio accoglimento. 6. Gli organi di ACT che deliberino in senso difforme dal Comitato sono tenuti a motivare specificatamente le ragioni della propria decisione.
Art. 2 – Composizione, nomina e funzionamento della "Conferenza di Coordinamento e Controllo"	Art. 5 – Composizione del Comitato
L'attività di vigilanza e controllo sul Consorzio è esercitata attraverso la "Conferenza di Coordinamento e Controllo" (nel seguito indicata per brevità "Conferenza"). La Conferenza è composta da 3 membri: – 1 rappresentante della Provincia di Reggio Emilia (Presidente della Provincia); – 1 rappresentante del Comune di Reggio Emilia (Sindaco del Comune di Reggio Emilia); – 1 rappresentante dei restanti Comuni (Sindaco del Comune capo distretto) nominato nell'Assemblea dei Soci del Consorzio, con rotazione annuale. Ciascun membro è portatore della quota di fondo consortile degli enti che rappresenta. Ciascun membro potrà delegare la carica in forma permanente ad un amministratore pubblico o funzionario dell'ente locale di appartenenza. Ai membri della Conferenza non spetta alcun compenso. Al rappresentante del Comune di Reggio Emilia vengono attribuite le funzioni di Presidente della Conferenza. La Conferenza rimane in carica per la durata in carica del CdA del Consorzio. La Conferenza è convocata dal suo Presidente presso la sede del Consorzio o in altro luogo opportuno, almeno 5 giorni prima (24 ore in urgenza), utilizzando forme idonee ad assicurare la prova della ricezione (mail, fax, ...). La Conferenza si intende validamente riunita con la presenza di almeno 2 membri e delibera a maggioranza dei presenti (una testa un voto). A parità di voti prevale la maggioranza del capitale del Consorzio.	1. Al fine di garantire una compiuta ed equa rappresentatività, il la Conferenza Comitato è composto da 3 (tre) membri di cui: – 1 rappresentante della Provincia di Reggio Emilia (Presidente della Provincia); – 1 rappresentante del Comune di Reggio Emilia (Sindaco del Comune di Reggio Emilia); – 1 rappresentante dei restanti Comuni (Sindaco del Comune capo distretto) nominato nel Comitato dall'Assemblea dell'Azienda speciale consortile, con rotazione annuale. in sede di Assemblea dei soci dell'Azienda speciale consortile. 2. Ciascun membro del Comitato è portatore della quota di fondo consortile degli enti che rappresenta. 3. Ciascun membro del Comitato potrà delegare la carica in forma permanente, ad un amministratore pubblico o funzionario, anche in forma permanente nel rispetto delle norme vigenti, dell'ente locale di appartenenza. 4. Ai membri del Comitato non spetta alcun compenso. 5. Al rappresentante del Comune di Reggio Emilia sono attribuite le funzioni di Presidente presidente del Comitato. 6. Il Comitato rimane in carica per la durata del mandato dell'Organo di amministrazione dell'Azienda speciale consortile CdA del Consorzio. 7. Il Comitato è convocato dal suo presidente almeno 5 (cinque) giorni prima utilizzando forme idonee (mail, fax, ...) via posta elettronica certificata (24 ore in urgenza). 8. Il Comitato si intende validamente costituito con la presenza di almeno 2 (due) membri e delibera a maggioranza dei presenti (una testa un voto). A parità di voti prevale la maggioranza del capitale dell'Azienda speciale consortile. Consorzio. 9. Il Comitato si avvale delle strutture tecniche e amministrative dei Consorziati che saranno individuate, d'intesa tra gli stessi, con successivo atto del medesimo Comitato. [COMMA NUOVO]
(non presente nella versione base)	Art. 6 – Requisiti e condizioni [ARTICOLO NUOVO]
—	1. Al fine di garantire l'effettivo esercizio del controllo analogo congiunto, ACT deve integrare e/o rispettare i seguenti requisiti e/o condizioni: a) divieto di partecipazione di capitali privati (eccetto quelli prescritti da norma di legge senza controllo o potere di veto);

	b) realizzazione dell'attività prevalente nello svolgimento delle attività e dei compiti affidati dai Consorziati; c) previsione degli strumenti per l'esercizio del controllo analogo con esplicito richiamo statutario; d) sottoposizione alla preventiva approvazione del Comitato Permanente di tutti gli atti ex art. 4 co. 3; e) obbligo di trasmissione di report periodici al Comitato Permanente; f) nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT); g) eventuale attribuzione di deleghe di gestione a un solo amministratore (salva autorizzazione dell'Assemblea per il Presidente); h) esclusione della carica di vicepresidente, salvo temporanea sostituzione del presidente e senza compensi aggiuntivi; i) divieto di gettoni di presenza, premi di risultato deliberati ex post e trattamenti di fine mandato agli organi Consorziati; l) divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dallo statuto; m) rispetto dell'equilibrio di genere negli organi collegiali (almeno rapporto 1:3). 2. Il rispetto dei requisiti di cui al presente articolo costituisce presupposto essenziale per l'esercizio del controllo congiunto disciplinato dal presente Regolamento.
Art. 3 – Disciplina del controllo analogo	Art. 7 – Tipologie di controllo
Alla Conferenza sono assegnate le competenze, le funzioni e i poteri disciplinati dal presente Regolamento. La Conferenza deve esprimere il proprio parere preventivo sulla tipologia dei singoli servizi affidabili al Consorzio da parte degli Enti locali. La Conferenza definisce altresì le modalità e i criteri generali per l'espletamento dei servizi affidati. 3.1.1 – Controlli di tipo programmatico – Pareri obbligatori preventivi della Conferenza sul piano programma e sui piani strategici, finanziari, economici e patrimoniali, nonché sui piani di investimento. – Trasmissione alla Conferenza; parere entro 15 giorni (silenzio assenso); parere negativo deve essere motivato; atti difformi comportano responsabilità diretta. – La Conferenza controlla lo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo di efficacia, efficienza ed economicità. 3.1.2 – Controllo di tipo qualitativo Il controllo qualitativo assicura un costante monitoraggio delle prestazioni e delle modalità di produzione del servizio; dettagli operativi specificati in ciascun contratto di servizio. Il controllo avviene anche attraverso il sistema di reporting (art. 5). 3.1.3 – Controlli economici-finanziari – monitoraggio a preventivo (piano programma e budget); – monitoraggio concomitante (report periodici); – monitoraggio a consuntivo (bilancio di esercizio e relazione sulla gestione). La Conferenza può effettuare qualunque verifica per accertare che le attività del Consorzio non compromettano gli equilibri economico-finanziari degli Enti soci.	1. Controllo preventivo sui servizi affidabili. Il la Conferenza deve esprimere Comitato esprime parere preventivo sulla tipologia dei singoli servizi affidabili all'Azienda speciale consortile Consorzio. Le modalità per il rilascio del parere sono le medesime previste ai successivi commi 2, 3 e 4. 2. Controllo strategico e programmatico. I Consorziati, tramite il la Conferenza Comitato, esercitano nei confronti dell'Azienda speciale consortile Consorzio poteri di indirizzo strategico e programmatico tramite pareri preventivi ex art. 4 co. 3. – Trasmissione al la Conferenza Comitato mediante posta elettronica certificata qualsiasi mezzo idoneo; parere entro 15 giorni 30 (trenta) giorni (silenzio assenso); parere negativo deve essere motivato; atti difformi comportano responsabilità diretta. 3. Controllo qualitativo. Parametri specifici definiti in ciascun contratto di servizio nel rispetto dei criteri generali stabiliti al successivo art. 9 (non più art. 3 come nella versione base). Il controllo qualitativo avviene anche attraverso il sistema di reporting disciplinato al successivo art. 10 (non più art. 5). Dettagli operativi specificati in ciascun contratto di servizio nel rispetto dei criteri generali ex art. 3; controllo avviene anche tramite reporting (art. 5). 4. Controlli economici e finanziari. Il la Conferenza Comitato effettua il monitoraggio economico-finanziario: a) in forma preventiva; b) in forma concomitante; c) in forma consuntiva. Il la Conferenza ha Comitato ha la facoltà di effettuare qualunque verifica per accertare che le attività dell'Azienda speciale consortile Consorzio non compromettano gli equilibri economico-finanziari dei Enti soci Consorziati.

Art. 4 – Modalità di controllo	Art. 8 – Accesso agli atti e/o ai documenti di ACT
1. Il Consorzio mette a disposizione i dati richiesti o comunque ritenuti utili ed offre la collaborazione necessaria al compimento di una efficace verifica. 2. La Conferenza può altresì richiedere ai competenti organi societari del Consorzio la trasmissione di atti e documenti inerenti le attività di erogazione dei servizi, specifiche operazioni tecniche, gestionali o societarie che abbiano inciso – o siano potenzialmente in grado di determinare conseguenze – sul conseguimento degli standards di qualità, quantità e/o fruibilità dei servizi gestiti dal Consorzio.	1. ACT mette a disposizione i dati richiesti ed-offre offre la collaborazione necessaria al compimento di una efficace verifica ai sensi del presente Regolamento.- 2. ##Ogni membro del Comitato può altresì richiedere ai competenti organi di ACT la trasmissione di tutti gli atti e/o i documenti inerenti alle attività, con particolare riguardo alle attività e alle operazioni tecniche, gestionali o consortili, con particolare riguardo alle attività e alle operazioni tecniche, gestionali o consortili che abbiano inciso ovvero che siano potenzialmente in grado di determinare effetti sul conseguimento degli standards di qualità, quantità e/o fruibilità delle attività e dei servizi gestiti dall'Azienda speciale consortile.Consorzio.
(non presente nella versione base)	Art. 9 – Modalità di controllo sulle attività affidate dai Consorziati [ARTICOLO NUOVO]
—	1. Le attività e i servizi possono essere affidati ad ACT ovvero alle relative controllate, sia congiuntamente che disgiuntamente, con appositi contratti/convenzioni che disciplinano i relativi rapporti, le finalità e i risultati attesi nell'ambito della programmazione annuale e pluriennale dell'attività consortile. 2. I contratti/convenzioni individuano in particolare: a) la verifica sulla corretta applicazione delle procedure; b) il rispetto delle modalità e dei tempi di programmazione; c) il conseguimento degli obiettivi assegnati, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità. I contratti/convenzioni prevedono altresì: a) obbligo ACT di segnalare ogni disservizio al Consorziato interessato; b) facoltà del Consorziato di indire riunioni urgenti con ACT; c) facoltà di accedere agli uffici e locali di ACT per verifiche; d) facoltà di ottenere la sostituzione di personale coinvolto in episodi gravi di disservizio; e) facoltà di fornire indicazioni ad ACT nel rispetto del programma concordato e dell'equilibrio economico-finanziario.
(non presente nella versione base)	Art. 10 – Principio di separazione economica [ARTICOLO NUOVO]
—	1. I Consorziati che non affidano direttamente alcun servizio ad ACT sono esclusi da qualsiasi responsabilità economica, legale, amministrativa e patrimoniale derivante dalle attività svolte da ACT nei confronti dei Consorziati che affidano direttamente tali servizi, anche ai sensi dell'art. 9 dello statuto. 2. ACT adotta sistemi di contabilità separata per distinguere: a) le attività, gli oneri e i costi relativi ai servizi affidati ad ACT direttamente da singoli Consorziati; b) le altre attività consortili. 3. Il risultato economico derivante dallo svolgimento di attività affidate direttamente ad ACT da parte di singoli Consorziati è a carico dei medesimi affidanti.
Art. 5 – Sistema di reporting e accesso agli atti	Art. 11 – Sistema di reporting
1. Al fine di agevolare l'esercizio del controllo analogo, il Consorzio è tenuto a predisporre, con periodicità e modalità che verranno decise in accordo tra il Consiglio di Amministrazione del Consorzio e la Conferenza, un sistema	1. Al fine di agevolare l'esercizio del controllo di cui al presente Regolamento, l'Azienda speciale consortile è tenuto a predisporre, con periodicità e modalità da definirsi in accordo tra l'Organo di amministrazione dell'Azienda

di reporting, che fornisca puntuali informazioni sul generale andamento della gestione del Consorzio, sullo specifico andamento dei servizi affidati nonché su ogni altra operazione di rilievo effettuata da quest'ultimo. 2. La Conferenza può, qualora ritenga la suddetta relazione non sufficientemente esaustiva, chiedere al Consorzio integrazioni documentali tese a fornire ulteriori dettagli sull'andamento dei singoli servizi e su qualunque fatto di gestione.	speciale consortileConsorzio e il la Conferenza Comitato, un sistema di reporting, che fornisca puntuali informazioni sul generale andamento della gestione del Consorzio,sull'andamento della gestione dell'Azienda speciale consortile, sullo specifico andamento dei servizi affidati nonché su ogni altra operazione di rilievo. 2. Il la Conferenza puòOgni membro del Comitato, qualora ritenga la suddetta reportistica non sufficientemente esaustiva, ha facoltà di richiedere all'Azienda speciale consortileConsorzio integrazioni documentali tese a fornire ulteriori dettagli sull'andamento delle attività, dei servizi e su qualunque fatto di gestionedinamica gestionale.
Art. 6 – Referto e segnalazioni	Art. 12 – Referto e segnalazioni
1. La Conferenza provvederà a trasmettere alla Provincia e ai Comuni, nonché all'Assemblea e al Consiglio di Amministrazione del Consorzio, due relazioni semestrali, di cui una a consuntivo, sull'andamento economico, finanziario e gestionale del Consorzio. La Conferenza provvederà altresì, a richiesta della Provincia o di qualunque Comune socio, ad acquisire e trasmettere le informazioni ritenute necessarie o opportune per l'esercizio del controllo analogo sul Consorzio. 2. In presenza di eventuali disservizi o carenze gestionali, la Conferenza sottoporà ai Comuni ed alla Provincia, proposte per la risoluzione delle criticità nonché proposte atte a migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dei servizi affidati al Consorzio.	1. Il La Conferenza provvederàComitato provvede a trasmettere alla Provincia e ai Comuni tutti i Consorziati, nonché all'Assemblea e al Consiglio di Amministrazione del Consorzioall'Organo di amministrazione dell'Azienda speciale consortile, due relazioni semestrali, di cui una a consuntivo, sull'andamento economico, finanziario e gestionale dell'Azienda speciale consortile.Consorzio. Il La Conferenza provvederàComitato provvede altresì, a richiesta della Provincia o di qualunque Comune socio,di qualunque Consorziato, ad acquisire e a trasmettere tutte le informazioni ritenute necessarie o comunque opportune per consentire l'esercizio effettivo del controllo congiunto sull'Azienda speciale consortile da parte di ogni Consorziato.o opportune per l'esercizio del controllo analogo sul Consorzio. 2. A fronte di eventuali disservizi o carenze gestionali, il la Conferenza sottoporà ai Comuni ed alla ProvinciaComitato sottopone ai Consorziati, con la collaborazione dell'Azienda speciale consortile, proposte per la risoluzione delle criticità nonché per migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia delle attività dell'Azienda speciale consortile.Consorzio.
Art. 7 – Approvazione e modifiche del Regolamento	Art. 13 – Approvazione e modifiche del Regolamento
1. Il presente Regolamento è approvato dall'Assemblea del Consorzio.	1. Il presente Regolamento e ogni relativa modificazione sono approvati dall'Assemblea dell'Azienda speciale consortile.Consorzio.
(non presente nella versione base)	Art. 14 – Risoluzione delle controversie [ARTICOLO NUOVO]
—	1. Qualsiasi controversia tra i Consorziati e/o tra uno o più degli stessi e l'Azienda speciale consortile relativamente alla interpretazione, alla validità, all'efficacia e all'esecuzione del presente Regolamento, laddove non sia superabile in via bonaria, è rimessa alla competenza del foro di Reggio Emilia.
(non presente nella versione base)	Art. 15 – Entrata in vigore e disposizione temporanea [ARTICOLO NUOVO]
—	1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data della relativa approvazione in Assemblea di ACT da parte dei Consorziati. 2. Al fine di garantire l'operatività e la continuità di controllo e vigilanza, l'attuale Conferenza di Coordinamento e Controllo rimane in carica fino all'istituzione del nuovo Comitato.

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO
CONGIUNTO SULL'AZIENDA CONSORZIALE TRASPORTI (ACT) DA PARTE
DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA**

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento, approvato dai Comuni e dalla Provincia di Reggio Emilia (nel seguito, per brevità, congiuntamente i “*Conсорziati*” e, singolarmente, il “*Conсорziato*”) nell’Assemblea dell’Azienda Consorziale Trasporti (nel seguito, per brevità, “*ACT*” o “*Azienda speciale consortile*”) e dai rispettivi Consigli, disciplina le forme e le modalità per l’esercizio congiunto e coordinato delle attività di direzione, coordinamento, supervisione e controllo su ACT, per garantire la piena ed effettiva attuazione e realizzazione del controllo congiunto, analogo a quello esercitato sui propri uffici e/o sulle proprie strutture, nel rispetto della disciplina normativa di fonte europea e nazionale e in armonia con gli orientamenti della giurisprudenza europea e nazionale.

2. Il presente Regolamento detta in particolare le disposizioni per definire:

- a) le modalità con cui i Consorzati esercitano su ACT il controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici e/o sulle proprie strutture attraverso forme di consultazione e di coordinamento congiunto tra i medesimi Consorzati;
- b) i contenuti necessari dei contratti/convenzioni attuativi da stipularsi tra ACT e i singoli Consorzati al fine di definire clausole generali e comuni volte a garantire il rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza nello svolgimento delle attività da parte di ACT.

3. Ulteriori forme e modalità di controllo e di verifica, con i correlativi obblighi per l’Azienda speciale consortile, potranno essere previsti negli atti di affidamento della produzione di beni e/o servizi all’Azienda speciale consortile da parte dei Consorzati. Gli atti di affidamento, in ogni caso, dovranno prevedere in capo ai Consorzati il potere di effettuare verifiche e ispezioni periodiche presso la sede Consorziale e nei luoghi di svolgimento servizi, al fine di controllarne la regolarità nonché al fine di verificare il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi e degli standard qualitativi previsti. In particolare, con riferimento agli affidamenti posti in essere direttamente da singoli Consorzati, gli altri Enti si impegnano ad assumere comportamenti idonei ad assicurare al Consorzio interessato l’esercizio di poteri di controllo e verifica più penetranti e diretti sullo specifico affidamento ai sensi

del presente Regolamento.

4. Le finalità connesse alle predette attività consistono nel garantire, in condizioni di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e tempestività, la rispondenza dell'azione amministrativa inerente allo svolgimento delle attività e dei servizi ai principi costituzionali, normativi e statutari, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e comunque sempre nell'ottica di assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico generale.

Art. 2 - Durata e disciplina del Regolamento

1. La durata del presente Regolamento è fissata in cinque anni ed è rinnovabile.
2. Il presente Regolamento deve essere costantemente coerente con le clausole dello statuto e della Convenzione vigenti dell'Azienda speciale consortile.
3. L'eventuale adesione di nuovi Consorziati comporta l'integrale accettazione e conseguente sottoscrizione da parte degli stessi del presente Regolamento che non viene peraltro modificato.
4. Il venir meno della qualità di Consorziato comporta, parimenti, l'automatico recesso anche dal presente Regolamento.

Art. 3 - Organo di amministrazione e Collegio dei revisori di ACT

1. I Consorziati si impegnano affinché, nel rispetto delle disposizioni statutarie, i componenti dell'Organo di amministrazione e i membri del Collegio dei revisori di ACT siano scelti tra persone che posseggono requisiti per la nomina a consigliere comunale e provinciale nonché requisiti di competenza tecnica ed amministrativa adeguati alla carica da rivestire e all'attività da svolgere, in ottemperanza alle previsioni di legge vigenti in materia, con particolare riguardo alla disciplina normativa in tema di incompatibilità, inconfiribilità, conflitto di interessi per la nomina negli organismi partecipati dagli enti pubblici, nonché in materia di parità di genere.

Art. 4 - Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento

1. I Consorziati, conformemente alle previsioni normative di fonte europea e nazionale, esercitano su ACT un controllo congiunto analogo a quello esercitato sui propri uffici e/o sulle proprie strutture, nel rispetto dello statuto, della Convenzione e del presente Regolamento, mediante un organismo denominato “*Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento*” (di seguito, per brevità, il “*Comitato Permanente*”).

2. Il Comitato rappresenta e costituisce la sede del coordinamento tra i Consorziati per l’esercizio delle attività di cui all'art. 1, d'informazione, di consultazione, di valutazione e di verifica, di controllo preventivo, contestuale, successivo e ispettivo.

3. Al Comitato, fermo restando quanto ulteriormente previsto al successivo art. 7 del presente Regolamento, compete la disamina e l'approvazione preventiva dei seguenti atti e/o documenti e delle eventuali modificazioni degli stessi:

- a) indirizzi strategici valevoli per il mandato dei rappresentanti dei Consorziati nell’Organo di amministrazione, al fine di assicurare la coerenza tra le attività svolte e le funzioni di indirizzo e controllo spettanti ai medesimi Consorziati;
- b) piani e programmi di ACT;
- c) budget economico e patrimoniale;
- d) modifiche relative all'organigramma dell’Azienda speciale consortile qualora queste comportino un incremento delle posizioni dirigenziali o una diversa strutturazione delle macro-divisioni organizzative;
- e) bilancio di esercizio e documenti affini;
- f) modifica dello statuto, della Convenzione e del presente Regolamento;
- g) criteri di controllo sulla qualità, sull'efficacia, l'efficienza e la congruità dei servizi;
- h) definizione della tipologia dei servizi affidabili all’Azienda speciale consortile;
- i) ogni ulteriore atto necessario per corrispondere alle esigenze informative dei Consorziati, in relazione agli adempimenti imposti dalla disciplina normativa vigente.

4. Il Comitato verifica lo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, della qualità delle attività e dei servizi svolti, dell'efficienza ed economicità della gestione, acquisendo altresì periodicamente informazioni, anche mediante appositi report elaborati dall’Azienda speciale consortile, sull’assetto organizzativo dell’Azienda speciale consortile e sulle politiche di assunzione e reclutamento del personale. Spetta inoltre al Comitato la verifica dell'adozione e dell'applicazione dei regolamenti per

l'acquisto di beni e servizi, per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi nonché di ogni altro adempimento previsto per legge.

5. Il Comitato trasmette all'Azienda speciale consortile, entro 30 (trenta) giorni, la propria approvazione preventiva in relazione agli atti di cui al precedente comma 3, informando comunque tutti i Consorziati mediante posta elettronica certificata. In caso di mancato pronunciamento nel suddetto termine, si intenderà formato il silenzio accoglimento e potrà quindi prescindere dalla approvazione preventiva espressa dello stesso Comitato.

6. Gli organi di ACT, ove deliberino in senso difforme dal Comitato, sono comunque tenuti a motivare specificatamente e adeguatamente le ragioni della propria decisione, in coerenza con gli obiettivi posti per il raggiungimento delle finalità statutarie di ACT.

Art. 5 - Composizione del Comitato

1. Al fine di garantire una compiuta ed equa rappresentatività per la totalità dei Comuni e della Provincia, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento e di controllo, il Comitato è composto da 3 (tre) membri di cui:

- 1 rappresentante della Provincia di Reggio Emilia (Presidente della Provincia);
- 1 rappresentante del Comune di Reggio Emilia (Sindaco del Comune di Reggio Emilia);
- 1 rappresentante dei restanti Comuni nominato nel Comitato in sede di Assemblea dei soci dell'Azienda speciale consortile.

2. Ciascun membro del Comitato, come sopra individuato, è portatore della quota di fondo consortile degli enti consorziati che rappresenta.

3. Ciascun membro del Comitato, come sopra individuato, potrà delegare la carica di membro del Comitato, anche in forma permanente, nel rispetto delle norme vigenti.

4. Ai membri del Comitato non spetta alcun compenso per il ruolo ricoperto.

5. Al rappresentante del Comune di Reggio Emilia sono attribuite le funzioni di presidente del Comitato.

6. Il Comitato rimane in carica per la durata del mandato dell'Organo di amministrazione dell'Azienda speciale consortile; in caso di sostituzione di un membro, il nuovo nominato decade dall'incarico alla scadenza degli altri membri del Comitato.

7. Il Comitato è convocato dal suo presidente presso la sede dell'Azienda speciale consortile o in altro luogo istituzionale opportuno. Il Comitato, oltre che su iniziativa del suo Presidente, è altresì convocato su richiesta di un singolo membro. L'avviso di convocazione deve essere inviato, via posta elettronica certificata, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la seduta oppure, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima.

8. Il Comitato si intende validamente costituito con la presenza di almeno 2 (due) membri e le relative deliberazioni si intendono favorevolmente assunte con la maggioranza dei presenti sulla base del criterio "*una testa un voto*". A parità di voti prevale la maggioranza del capitale dell'Azienda speciale consortile rappresentato dai votanti.

9. Il Comitato, ai fini dell'effettivo svolgimento delle relative attività così come previste dal presente Regolamento, si avvale delle strutture tecniche e amministrative dei Consorziati che saranno individuate, d'intesa tra gli stessi, con successivo atto del medesimo Comitato.

Art. 6 - Requisiti e condizioni

1. Al fine di garantire l'effettivo esercizio del controllo analogo congiunto di cui al presente Regolamento nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, ACT deve integrare e/o rispettare i seguenti requisiti e/o condizioni:

a) divieto di partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla gestione di ACT;

b) realizzazione dell'attività prevalente nello svolgimento delle attività e dei compiti affidati dai Consorziati; la produzione ulteriore, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita a condizione che permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso

dell'attività principale;

c) previsione degli strumenti per l'esercizio del controllo analogo, mediante esplicito richiamo statutario alle modalità con cui i Consorziati esercitano sull'Azienda speciale consortile un controllo paragonabile a quello esercitato sui propri uffici e/o sulle proprie strutture, attraverso le forme e le modalità di consultazione, di direzione, di coordinamento e di controllo congiunto disciplinate dal presente Regolamento;

d) sottoposizione alla preventiva approvazione del Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento di tutti gli atti e/o documenti indicati al precedente art. 4, comma 3, nonché delle relative ed eventuali modifiche, secondo le modalità e i termini ivi previsti;

e) obbligo di trasmissione di report periodici al Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento sul generale andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Azienda speciale consortile, sullo specifico andamento delle attività affidate o comunque svolte nonché su ogni altra operazione di rilievo, secondo le modalità e le tempistiche stabilite agli artt. 7 e 9 del presente Regolamento;

f) nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), secondo i requisiti di esperienza, competenza e autonomia normativamente previsti;

g) eventuale attribuzione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea;

h) esclusione della carica di vicepresidente, salvo che la stessa risulti necessaria per la temporanea sostituzione del presidente di ACT in caso di suo impedimento e senza riconoscimento di compensi aggiuntivi rispetto a quelli eventualmente spettanti per la carica di componente dell'Organo amministrativo;

i) divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti dell'Organo di amministrazione per la partecipazione alle sedute, nonché divieto di corrispondere premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività e divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi Consorziali;

l) divieto di istituire organi diversi da quelli espressamente disciplinati dallo statuto e dalla disciplina normativa vigente;

m) rispetto dell'equilibrio di genere nella composizione degli organi amministrativi e di controllo a composizione collegiale, garantendo la presenza di entrambi i generi almeno con rapporto 1:3, in conformità a quanto previsto dalla disciplina normativa vigente.

2. Il rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui al presente articolo costituisce presupposto essenziale

per l'esercizio del controllo congiunto disciplinato dal presente Regolamento.

Art. 7 - Tipologie di controllo

1. Controllo preventivo sui servizi affidabili. Il Comitato esprime parere preventivo sulla tipologia dei singoli servizi affidabili all' Azienda speciale consortile da parte dei Consorziati i quali, nell'ambito delle proprie esigenze e della rispettiva organizzazione, possono decidere di volta in volta quali tipologie di servizi affidare all' Azienda speciale consortile, nel rispetto dell'oggetto statutario di ACT e della disciplina normativa e regolamentare in vigore al momento dell'affidamento (come a titolo esemplificativo in tema di contrattualistica pubblica, reclutamento del personale, anticorruzione e trasparenza); il Comitato definisce altresì le modalità e i criteri generali per l'espletamento dei servizi affidati.

Le modalità per il rilascio del parere sulla affidabilità del servizio sono le medesime previste ai successivi commi 2, 3 e 4.

2. Controllo strategico e programmatico. I Consorziati, tramite il Comitato, esercitano nei confronti dell'Azienda speciale consortile poteri di indirizzo strategico e programmatico che si esplicano nell'emanazione di pareri preventivi ai sensi del precedente art. 4, comma 3.

E' necessario il parere preventivo del Comitato sul piano programma e sui piani strategici, finanziari, economici, industriali e patrimoniali nonché sui piani di investimento di breve e di lungo periodo dell'Azienda speciale consortile.

Il piano programma, i piani strategici, finanziari, economici, industriali e patrimoniali nonché i piani di investimento di breve e di lungo periodo sono trasmessi al Comitato mediante posta elettronica certificata, il quale rilascia il parere entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di parere preventivo; se entro tale termine il Comitato non si pronuncia sull'oggetto in relazione al quale è richiesto il parere preventivo, lo stesso si dà per espresso favorevolmente. In ogni caso, l'eventuale parere negativo da parte del Comitato deve essere debitamente motivato. Nel caso di parere negativo, ogni atto dell'Organo di amministrazione o dell'Assemblea dell'Azienda speciale consortile, che non si attenga al parere del Comitato, comporta responsabilità diretta e deve essere adeguatamente motivato.

Il Comitato verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai piani strategici, finanziari, economici, industriali e patrimoniali, nonché dai piani di investimento di breve e di lungo periodo, dell'Azienda speciale consortile, così come approvati ed autorizzati dai competenti organi della

medesima Azienda speciale consortile, anche sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità della gestione. Ai fini del controllo sullo stato di attuazione di cui al presente periodo, il Comitato può richiedere in qualsiasi momento atti e/o documenti all'Azienda speciale consortile, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

3. Controllo qualitativo. Il controllo qualitativo prevede attività e strumenti finalizzati ad assicurare un approfondito, rigoroso e costante controllo e monitoraggio delle prestazioni e delle relative modalità di svolgimento delle attività e dei servizi.

Tale controllo si effettua nel rispetto dei principi e degli standard di settore, fermo restando che i parametri specifici a cui attenersi sono definiti in ciascun contratto di servizio sottoscritto con l'Azienda speciale consortile nel rispetto dei criteri generali stabiliti al successivo art. 9.

Il controllo qualitativo avviene anche attraverso il sistema di *reporting* disciplinato al successivo art. 10.

4. Controlli economici e finanziari. Il Comitato provvede altresì a effettuare il monitoraggio economico-finanziario, da espletarsi:

- a) in forma preventiva, preordinata all'analisi del piano programma e del budget;
 - b) in forma concomitante, esercitato sullo stato di attuazione del budget e del piano programma, attraverso l'analisi dei report periodici economico finanziari;
 - c) in forma consuntiva, attraverso l'analisi del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione;
- Il Comitato ha la facoltà di effettuare qualunque verifica tesa ad accertare che le attività dell'Azienda speciale consortile non compromettano gli equilibri economici e finanziari dei Consorziati.

Art. 8 - Accesso agli atti e/o ai documenti di ACT

1. ACT mette a disposizione i dati richiesti o comunque ritenuti utili e offre la collaborazione necessaria al compimento di una efficace verifica ai sensi del presente Regolamento.

2. Ogni membro del Comitato può altresì richiedere ai competenti organi di ACT la trasmissione di tutti gli atti e/o i documenti inerenti alle attività di svolgimento delle attività e dei servizi, con particolare riguardo alle attività e alle operazioni tecniche, gestionali o consortili che abbiano inciso ovvero che siano potenzialmente in grado di determinare effetti sul conseguimento degli standards di qualità, quantità e/o fruibilità delle attività e dei servizi gestiti dall'Azienda speciale consortile.

Art. 9 - Modalità di controllo sulle attività affidate dai Consorziati

1. Le attività e i servizi possono essere affidate ad ACT, ovvero alla relative controllate (ove ammissibile ai sensi delle normative dispositive vigenti), dai Consorziati, sia congiuntamente che disgiuntamente, con appositi contratti/convenzioni che disciplinano i relativi rapporti e definiscono le finalità e i risultati attesi, nell'ambito della programmazione annuale e pluriennale dell'attività consortile, in modo da garantire, in conformità al modello organizzativo prescelto, il controllo strutturale e sostanziale dei corrispondenti Consorziati sulle attività e sulle prestazioni, coordinato con il controllo analogo congiunto, anche ai sensi del precedente articolo 1 comma 3.

2. I contratti/convenzioni di cui al precedente comma 1 individuano, in attuazione del presente Regolamento, gli specifici compiti affidati all'Azienda speciale consortile e, in particolare, disciplinano:

- a) la verifica sulla corretta applicazione delle procedure;
- b) il rispetto delle modalità e dei tempi di programmazione;
- c) il conseguimento degli obiettivi assegnati, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità.

A tal fine i contratti/convenzioni prevedono altresì:

- a) l'obbligo per l'Azienda speciale consortile di segnalare immediatamente al Consorziato interessato ogni eventuale disservizio, nonché le misure adottate per la risoluzione dello stesso;
- b) la facoltà per il Consorziato di indire riunioni, anche urgenti, con l'Azienda speciale consortile, che è tenuto a partecipare con personale di livello adeguato alle questioni da trattare, per il confronto in merito a problemi emersi o a possibili sviluppi concernenti l'attività richiesta ai sensi del precedente comma 1;
- c) la facoltà, per il personale designato dal Consorziato interessato, di accedere agli uffici e locali dell'Azienda speciale consortile per verificare le modalità di svolgimento dell'attività richiesta ai sensi del precedente comma 1;
- d) la facoltà, per il Consorziato, di ottenere dall'Azienda speciale consortile, qualora l'attività sia rivolta direttamente all'utenza oppure comporti una stretta connessione operativa con i funzionari del medesimo Consorziato, la sostituzione delle unità di personale che risultino coinvolte in episodi gravi o ripetuti di disservizio, previo confronto tra le parti;
- e) la facoltà, per il Consorziato, di fornire all'Azienda speciale consortile, nel rispetto del programma

generale concordato nonché dell'equilibrio economico-finanziario e tecnico operativo del rapporto, indicazioni in merito alle prestazioni da effettuare dall'Azienda speciale consortile in conformità alle convenzioni di cui al precedente comma 1, emanando apposite direttive.

Art. 10 - Principio di separazione economica

1. I Consorziati che non affidano direttamente alcun servizio ad ACT sono esclusi da qualsiasi responsabilità economica, legale, amministrativa e patrimoniale derivante dalle attività svolte da ACT nei confronti dei Consorziati che affidano direttamente tali servizi anche ai sensi dell'art. 9 dello statuto.

2. ACT adotta, ai fini del precedente comma 1, sistemi di contabilità separata per distinguere: a) le attività, gli oneri e i costi relativi ai servizi affidati ad ACT direttamente da singoli Consorziati ai sensi del precedente art. 1, comma 3; b) le altre attività consortili.

3. Il risultato economico derivante dallo svolgimento di attività affidate direttamente ad ACT da parte di singoli Consorziati è a carico dei medesimi affidanti.

Art. 11 - Sistema di *reporting*

1. Al fine di agevolare l'esercizio del controllo di cui al presente Regolamento, l'Azienda speciale consortile è tenuto a predisporre, con periodicità e modalità da definirsi in accordo tra l'Organo di amministrazione dell'Azienda speciale consortile e il Comitato, un sistema di *reporting*, che fornisca puntuali informazioni sull'andamento della gestione dell'Azienda speciale consortile, sullo specifico andamento dei servizi affidati nonché su ogni altra operazione di rilievo effettuata da quest'ultimo.

2. Ogni membro del Comitato, qualora ritenga la suddetta reportistica non sufficientemente esaustiva, ha facoltà di richiedere all'Azienda speciale consortile integrazioni documentali tese a fornire ulteriori dettagli sull'andamento delle attività, dei servizi e su qualunque dinamica gestionale.

Art. 12 - Referto e segnalazioni

1. Il Comitato provvede a trasmettere a tutti i Consorziati, nonché all'Assemblea e all'Organo di amministrazione dell'Azienda speciale consortile, due relazioni semestrali, di cui una a consuntivo,

sull'andamento economico, finanziario e gestionale dell'Azienda speciale consortile. Il Comitato provvede altresì, a richiesta di qualunque Consorziato, ad acquisire e a trasmettere tutte le informazioni ritenute necessarie o comunque opportune per consentire l'esercizio effettivo del controllo congiunto sull'Azienda speciale consortile da parte di ogni Consorziato.

2. A fronte di eventuali disservizi o carenze gestionali, il Comitato sottopone ai Consorziati, con la collaborazione dell'Azienda speciale consortile, proposte per la risoluzione delle criticità nonché per migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia delle attività dell'Azienda speciale consortile.

Art. 13 - Approvazione e modifiche del Regolamento

1. Il presente Regolamento e ogni relativa modificazione sono approvati dall'Assemblea dell'Azienda speciale consortile.

Art. 14 - Risoluzione delle controversie

1. Qualsiasi controversia tra i Consorziati e/o tra uno o più degli stessi e l'Azienda speciale consortile relativamente alla interpretazione, alla validità, all'efficacia e all'esecuzione del presente Regolamento, laddove non sia superabile in via bonaria, è rimessa alla competenza del foro di Reggio Emilia.

Art. 15 - Entrata in vigore e disposizione temporanea

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data della relativa approvazione in Assemblea di ACT da parte dei Consorziati.

2. Al fine di garantire l'operatività e la continuità di controllo e vigilanza, l'attuale Conferenza di Coordinamento e Controllo rimane in carica fino all'istituzione del nuovo Comitato.

Servizio/Ufficio: Servizio Bilancio
Proposta N° 2026/2433

Oggetto: CONFERMA DELLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DI ACT N. 3 DEL 12/05/2026 E CONSEGUENTE APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE ALLO STATUTO, ALLA CONVENZIONE E AL REGOLAMENTO SUL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO DELL'AZIENDA CONSORZIALE TRASPORTI - ACT

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000, N°267.

Regolarità Contabile: FAVOREVOLE

Li, 02/07/2026

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to DEL RIO CLAUDIA

Servizio/Ufficio: Servizio Bilancio
Proposta N° 2026/2433

Oggetto: CONFERMA DELLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DI ACT N. 3 DEL 12/05/2026 E CONSEGUENTE APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE ALLO STATUTO, ALLA CONVENZIONE E AL REGOLAMENTO SUL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO DELL'AZIENDA CONSORZIALE TRASPORTI - ACT

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000, N°267.

Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

Li, 02/07/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO

F.to DEL RIO CLAUDIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 17 DEL 09/07/2026**

**CONFERMA DELLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DI
ACT N. 3 DEL 12/05/2026 E CONSEGUENTE APPROVAZIONE DELLE
MODIFICHE ALLO STATUTO, ALLA CONVENZIONE E AL REGOLAMENTO
SUL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO DELL'AZIENDA
CONSORZIALE TRASPORTI - ACT**

Ai sensi degli artt. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della L. 69/2009 si certifica che copia della suddetta deliberazione è pubblicata all'Albo pretorio, per 15 giorni consecutivi, dal 16/07/2026

Reggio Emilia, lì 16/07/2026

IL RESPONSABILE

F.to GARUTI ANNA LISA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.